

TESTO UFFICIALE
TEXTE OFFICIEL

PARTE SECONDA

**ATTI
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE**

Decreto 31 dicembre 2015, n. 463.

Composizione del “Comitato operativo per la viabilità della Valle d’Aosta”, costituito ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Ministro dell’Interno 27 gennaio 2005.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

decreta

Art. 1

Comitato operativo per la viabilità

1. Presso la Regione autonoma Valle d’Aosta è istituito il Comitato operativo per la viabilità della Valle d’Aosta, organo periferico deputato ad esercitare attività di prevenzione nonché di gestione dell’emergenza in materia di viabilità, che riferisce a Viabilità Italia, centro di coordinamento nazionale, ai sensi del D.M. 27 gennaio 2005, recante “Istituzione presso il Ministero dell’interno di un Centro di coordinamento nazionale per fronteggiare le situazioni di crisi in materia di viabilità”, così come modificato dal D.M. 15 novembre 2011;
2. Tale organo, viste le peculiarità ordinamentali della Regione autonoma Valle d’Aosta, è collocato presso la struttura organizzativa Protezione Civile, cui compete il coordinamento generale delle emergenze, e opera anche nell’elaborazione di piani di settore, nella predisposizione, nonché attuazione di idonee misure preventive e d’intervento riferite alle emergenze di viabilità;
3. Le funzioni di segreteria sono svolte dalla struttura organizzativa Protezione Civile della Regione autonoma Valle d’Aosta.

DEUXIÈME PARTIE

**ACTES
DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION**

Arrêté n° 463 du 31 décembre 2015,

portant composition du Comité opérationnel pour la gestion du réseau routier de la Vallée d’Aoste, constitué au sens de l’art. 4 du décret du ministre de l’intérieur du 27 janvier 2005.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

arrête

Art. 1^{er}

Comité opérationnel pour la gestion du réseau routier de la Vallée d’Aoste

1. Le Comité opérationnel pour la gestion du réseau routier de la Vallée d’Aoste est institué à la Région autonome Vallée d’Aoste en tant qu’organisme périphérique chargé d’exercer les activités de prévention et de gestion des urgences relatives au réseau routier. Ledit Comité relève de *Viabilité Italia*, qui est le centre national de coordination en matière de gestion du réseau routier visé au décret ministériel du 27 janvier 2005 (Institution au Ministère de l’intérieur d’un centre national de coordination chargé de répondre aux situations de crise pour la circulation routière), tel qu’il a été modifié par le décret ministériel du 15 novembre 2011.
2. Étant donné les particularités de l’ordre juridique de la Région autonome Vallée d’Aoste, le siège de l’organisme en cause est situé auprès de la structure «Protection civile», chargée de la coordination générale lors des urgences, et travaille, entre autres, à la rédaction des plans de secteur, ainsi qu’à la préparation et à la mise en œuvre des mesures de prévention et d’intervention nécessaires dans les situations de crise pour la circulation routière.
3. Le secrétariat est assuré par la structure «Protection civile» de la Région autonome Vallée d’Aoste.

Art. 2
Composizione

1. Il Comitato operativo per la viabilità della Valle d'Aosta, è così composto:
 - a) Il Capo di Gabinetto del Presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta sig. Paolo DI NICUOLO sostituito, in caso di suo impedimento, dal Vice Capo di Gabinetto sig. Luca APOSTOLO, con funzioni di coordinamento;
 - b) Il Capo della Protezione Civile della Regione autonoma Valle d'Aosta, sig. Silvano MEROI sostituito, in caso di suo impedimento, dalla sig.ra Lina PEANO;
 - c) Il Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato sig. Augusto CANINI sostituito, in caso di suo impedimento, dal Sostituto Commissario della Polizia di Stato sig. Massimo DELLAVALLE;
 - d) Il Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia del Gruppo Carabinieri di Aosta Ten. Col. Carmelo Stefano MOSSUCCA sostituito in caso di suo impedimento dal Maresciallo Giovanni LA GUARDIA;
 - e) Il funzionario tecnico dei Vigili del Fuoco della Valle d'Aosta in turno di servizio o di reperibilità;
2. Il Comitato operativo per la viabilità della Valle d'Aosta si avvale, inoltre, per l'esercizio delle funzioni demandate, della collaborazione dei seguenti qualificati rappresentanti di amministrazioni ed enti:
 - Il Dirigente della struttura Viabilità del Dipartimento infrastrutture, viabilità e edilizia residenziale pubblica della Regione autonoma Valle d'Aosta sig. Fabio PIAZZANO sostituito, in caso di suo impedimento, dal sig. Paolo LINTY;
 - Il Capo Centro del Compartimento della viabilità per la Valle d'Aosta di ANAS S.p.A. Sig. Luigi CASTELLONE sostituito, in caso di suo impedimento, dai sig.ri Paolo CAROTENUTO o Carmelo GRACEFFA;
 - Il Responsabile d'esercizio della società Raccordo Autostradale Valle d'Aosta (R.A.V. S.p.A.) sig. Gian Paolo VALLI sostituito, in caso di suo impedimento, dal sig. Christian CARRADORE;
 - Il Responsabile d'esercizio della Società Autostrade Valdostane S.p.A. (S.A.V. S.p.A.) sig. Fernando FABRIZIO sostituito, in caso di suo impedimento, dai sig.ri Luciano MACELLO VIOLETTA o Corrado ROLLANDIN;

Art. 2
Composition

1. Le Comité opérationnel pour la gestion du réseau routier de la Vallée d'Aoste est composé par les personnes suivantes:
 - a) Le chef de Cabinet de la Présidence de la Région autonome Vallée d'Aoste, Paolo DI NICUOLO, remplacé, en cas d'empêchement, par le chef de cabinet adjoint, Luca APOSTOLO, exerçant les fonctions de coordinateur;
 - b) Le dirigeant de la Protection civile de la Vallée d'Aoste, Silvano MEROI, remplacé, en cas d'empêchement, par Lina PEANO;
 - c) Le vice-questeur adjoint de la police d'État, Augusto CANINI, remplacé, en cas d'empêchement, par le commissaire-substitut de la police d'État, Massimo DELLAVALLE;
 - d) Le commandant du *Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia del Gruppo Carabinieri* d'Aoste, le lieutenant-colonel Carmelo Stefano MOSSUCCA, remplacé, en cas d'empêchement, par le maréchal Giovanni LA GUARDIA;
 - e) Le cadre technique des sapeurs-pompiers de la Vallée d'Aoste en service ou d'astreinte.
2. Le Comité opérationnel pour la gestion du réseau routier de la Vallée d'Aoste fait également appel, pour l'exercice des fonctions qui lui sont dévolues, à la collaboration des représentants des administrations et des organismes indiqués ci-après :
 - le dirigeant de la structure « Voirie » du Département des infrastructures, de la voirie et du logement public de la Région autonome Vallée d'Aoste, Fabio PIAZZANO, remplacé, en cas d'empêchement, par Paolo LINTY;
 - le chef du *Centro del Compartimento della viabilità per la Valle d'Aosta di ANAS SpA*, Luigi CASTELLONE, remplacé, en cas d'empêchement, par Paolo CAROTENUTO ou par Carmelo GRACEFFA;
 - le directeur d'exploitation de la société *Raccordo Autostradale Valle d'Aosta (RAV SpA)*, Gian Paolo VALLI, remplacé, en cas d'empêchement, par Christian CARRADORE;
 - le directeur d'exploitation de *Società Autostrade Valdostane SpA (SAV SpA)*, Fernando FABRIZIO, remplacé, en cas d'empêchement, par Luciano MACELLO VIOLETTA ou par Corrado ROLLANDIN;

- Il Capo Impianto Lavori di Aosta del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, sig. Carmine CIOFFI sostituito, in caso di suo impedimento, dal sig. Diego FURINI;
- Il Responsabile Sicurezza Traffico della società GEIE-TMB, sig. Maurizio CIPOLLONE sostituito, in caso di suo impedimento, dal suo collaboratore, sig. Giuseppe LUSTRISSY;
- Il Direttore d'esercizio della società SITRASB S.p.A. sig. Mario DEFFEYES sostituito, in caso di suo impedimento, dal Responsabile tecnico sig. Eloi SAVIN.

Art. 3

Ambiti di competenza del Comitato operativo per la viabilità

1. Per le attività di tipo operativo, individuate dall'art. 4 del D.M. 27 gennaio 2005, il Comitato operativo per la viabilità della Valle d'Aosta assicura, sul territorio della Regione Valle d'Aosta, l'attività di Viabilità Italia, centro di coordinamento nazionale, in relazione a:
 - a) gestione delle situazioni di crisi di viabilità;
 - b) seguito dell'evoluzione degli eventi, effettuando rilevazioni, analisi e verifiche, mediante la trasmissione a "Viabilità Italia" dei necessari elementi conoscitivi e di valutazione su situazioni di criticità in atto o potenziali;
2. Per le attività di tipo preventivo individuate dall'art. 4 del D.M. 27 gennaio 2005, il Comitato operativo per la viabilità della Valle d'Aosta, in considerazione della natura della rete viaria regionale e delle possibili implicazioni su altre modalità di trasporto presenti sul territorio di competenza, promuove l'elaborazione di piani di settore, coordinando la predisposizione e l'attuazione di idonee misure preventive e di intervento, anche attraverso la stipula di appositi protocolli operativi, in conformità agli indirizzi definiti dal Centro di coordinamento nazionale.

Art. 4

Modalità organizzative e di funzionamento

1. Il Comitato operativo per la viabilità della Valle d'Aosta opera in stretto collegamento con Viabilità Italia, di cui è parte integrante e che tiene costantemente informato;
2. L'attività del Comitato operativo per la viabilità è ispirata alla massima snellezza e deve essere improntata alla più

- le chef de *Impianto Lavori* d'Aoste du *Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane*, Carmine CIOFFI, remplacé, en cas d'empêchement, par Diego FURINI;
- le responsable de la sécurité et du trafic du *GEIE - TMB*, Maurizio CIPOLLONE, remplacé, en cas d'empêchement, par son collaborateur, Giuseppe LUSTRISSY;
- le directeur d'exploitation de *SITRASB SpA*, Mario DEFFEYES, remplacé, en cas d'empêchement, par le responsable technique, Eloi SAVIN.

Art. 3

Domaines relevant de la compétence du Comité opérationnel pour la gestion du réseau routier de la Vallée d'Aoste

1. Pour les activités de type opérationnel, définies par l'art. 4 du DM du 27 janvier 2005, le Comité opérationnel pour la gestion du réseau routier de la Vallée d'Aoste concrétise, sur le territoire régional, l'activité de *Viabilità Italia* dans les domaines suivants:
 - a) Gestion des situations de crise pour la circulation routière;
 - b) Suivi de l'évolution des événements, par des relevés, analyses et vérifications, ainsi que par la transmission à *Viabilità Italia* de tout élément de connaissance et d'évaluation des situations de crise déclarées ou potentielles.
2. Pour les activités de type préventif, définies par l'art. 4 du DM du 27 janvier 2005, le Comité opérationnel pour la gestion du réseau routier de la Vallée d'Aoste, compte tenu de la nature du réseau routier régional et des implications possibles sur d'autres modalités de transport présentes sur le territoire de son ressort, favorise l'élaboration de plans de secteur et coordonne la préparation et la mise en œuvre des mesures de prévention et d'intervention nécessaires, entre autres par la passation de protocoles opérationnels ad hoc, conformément aux orientations établies par *Viabilità Italia*.

Art. 4

Modalités d'organisation et de fonctionnement

1. Le Comité opérationnel pour la gestion du réseau routier de la Vallée d'Aoste exerce ses fonctions en liaison étroite avec *Viabilità Italia*, dont il fait partie intégrante et qu'il tient constamment informé de la situation dans la région.
2. La souplesse et la rapidité d'intervention étant des impératifs dans l'activité du Comité opérationnel pour la

- efficace tempestività di intervento, per cui è richiesta una costante opera di monitoraggio delle criticità che interessano la circolazione e la sicurezza stradale, per supportare le decisioni da prendere in occasione delle emergenze e consentire l'adozione di procedure e protocolli concordati a livello territoriale tra gli organi competenti;
- Al fine di assicurare il seguito delle attività operative di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto, i componenti del Comitato operativo per la viabilità avranno cura di applicare le previste procedure organizzative per la gestione delle situazioni di rischio pre - emergenziali, ciascuno per quanto di competenza;
 - L'organizzazione così delineata non interviene nelle ipotesi in cui le situazioni di crisi possono essere agevolmente affrontate con le procedure ordinarie e le strutture territoriali competenti in tema di mobilità e sicurezza stradale;
 - In occasione di eventi ricadenti nell'ambito delle attività di protezione civile, continuano ad operare gli enti, gli uffici e le vigenti disposizioni regionali e statali in materia, ivi compresi i relativi strumenti di pianificazione emergenziale.

Art. 5
Entrata in vigore

- Il presente decreto sostituisce integralmente il decreto del Presidente della Regione n. 372 del 9 ottobre 2012 ed entra in vigore alla data della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
- la Struttura protezione civile è incaricata dell'esecuzione del presente decreto.

Aosta, 31 dicembre 2015.

Il Presidente
Augusto ROLLANDIN

**DELIBERAZIONI
DELLA GIUNTA
E DEL CONSIGLIO REGIONALE**

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 18 dicembre 2015, n. 1890.

Rinnovo, alla società Technos medica S.r.l. di SAINT-CHRISTOPHE, dell'accreditamento dell'ambulatorio di diagnostica per immagini sito nel medesimo comune, per un periodo di cinque anni con decorrenza 11

gestion du réseau routier de la Vallée d'Aoste, un suivi des situations de crise en matière de circulation et de sécurité routière est nécessaire. Ce suivi permettra la prise des décisions qui s'imposent en cas d'urgence et l'adoption de procédures et de protocoles établis de concert par les organes compétents au niveau territorial.

- Aux fins des activités opérationnelles visées au premier alinéa de l'art. 3, les membres du Comité opérationnel pour la gestion du réseau routier de la Vallée d'Aoste se doivent d'appliquer, chacun en ce qui le concerne, les modalités d'organisation pour la gestion des situations de risque.
- L'organisation ainsi établie n'est pas nécessaire lorsque les structures territoriales compétentes en matière de mobilité et de sécurité routière peuvent facilement répondre aux situations de crise suivant les procédures ordinaires.
- En cas d'événements du ressort de la Protection civile, les organismes et les bureaux normalement compétents continuent de l'être et les dispositions régionales et éditoriales en vigueur en la matière ainsi que les documents de planification des urgences y afférents demeurent valables.

Art. 5
Entrée en vigueur

- Le présent arrêté remplace intégralement l'arrêté du président de la Région n° 372 du 9 octobre 2012 et entre en vigueur à la date de sa publication au Bulletin officiel de la Région.
- La structure «Protection civile» est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Aoste, le 31 décembre 2015.

Le président,
Augusto ROLLANDIN

**DÉLIBÉRATIONS
DU GOUVERNEMENT
ET DU CONSEIL RÉGIONAL**

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Délibération n° 1890 du 18 décembre 2015,

portant reconduction, pour une période de cinq ans à compter du 11 février 2016, de l'accréditation du cabinet d'imagerie médicale situé dans la commune de SAINT-CHRISTOPHE et géré par Technos Medica srl de

febbraio 2016, ai sensi della DGR n. 52/2010.

Omissis

La GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1. di approvare il rinnovo dell'accreditamento alla società Technos Medica srl, di SAINT-CHRISTOPHE, dell'ambulatorio di diagnostica per immagini sito nel medesimo Comune, in Loc. Grande Charrière, 46, per un periodo di cinque anni, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 52/2010;
2. di stabilire che, ai sensi dell'articolo 6 della deliberazione della Giunta regionale 52/2010, il rinnovo dell'accreditamento è concesso per la durata di cinque anni, con decorrenza dall'11 febbraio 2016, in termini di continuità con il precedente accreditamento e che, ai sensi dell'articolo 8 della sopraindicata deliberazione 52/2010, l'eventuale ulteriore rinnovo è subordinato alla presentazione di apposita istanza corredata della necessaria documentazione, sei mesi prima della scadenza;
3. di disporre che la società Technos Medica srl, di SAINT-CHRISTOPHE, provveda all'adempimento alle prescrizioni assegnate – ai fini del mantenimento dell'accreditamento di cui al punto 1 – mediante la trasmissione, entro 90 giorni dalla data della presente deliberazione, delle integrazioni evidenziate nei pareri tecnici citati in premessa;
4. di stabilire che il mantenimento e lo sviluppo dell'accreditamento di cui al punto 1 vengano assicurati mediante gli adempimenti previsti dall'art. 7 dell'allegato alla deliberazione della Giunta regionale 52/2010;
5. di stabilire che l'accreditamento di cui al punto 1 decade in caso di accertamento del mancato possesso di uno o più requisiti strutturali ed organizzativi previsti dalla normativa nazionale e regionale in materia di autorizzazione e di accreditamento;
6. di stabilire che l'accreditamento istituzionale di cui al punto 1 non può essere ceduto a terzi;
7. di stabilire che, ai sensi dell'articolo 9 della deliberazione della Giunta regionale 52/2010, ogni violazione a quanto prescritto dalla presente deliberazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti in materia, oltretutto, in relazione alla gravità dei fatti contestati, la sospensione o la revoca dell'accreditamento stesso;

SAINT-CHRISTOPHE, aux termes de la délibération du
Gouvernement régional n° 52 du 15 janvier 2010.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1. La reconduction, pour une période de cinq ans, de l'accréditation du cabinet d'imagerie médicale situé dans la commune de SAINT-CHRISTOPHE (46, Grande-Charrière) et géré par *Technos Medica srl* de SAINT-CHRISTOPHE, est approuvée aux termes de la délibération du Gouvernement régional n° 52 du 15 janvier 2010.
2. Aux termes de l'art. 6 de l'annexe de la DGR n° 52/2010, l'accréditation est reconduite, sans solution de continuité avec l'accréditation précédente, pour cinq ans à compter du 11 février 2016 et, aux termes de l'art. 8 de ladite annexe, pourra éventuellement être reconduite une fois de plus à condition que, six mois au moins avant son expiration, une demande ad hoc assortie de la documentation nécessaire soit présentée.
3. Aux fins du maintien de l'accréditation visée au point 1, *Technos Medica srl* de SAINT-CHRISTOPHE doit transmettre, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date de la présente délibération, les compléments indiqués dans les avis techniques mentionnés au préambule.
4. Aux fins du maintien et du développement de l'accréditation visée au point 1, les obligations visées à l'art. 7 de l'annexe de la DGR n° 52/2010 doivent être respectées.
5. L'accréditation visée au point 1 devient caduque si l'une ou plusieurs des conditions structurelles et organisationnelles prévues par la législation nationale et régionale en vigueur en matière d'autorisation et d'accréditation ne sont pas respectées.
6. L'accréditation visée au point 1 ne peut être cédée à des tiers.
7. Aux termes de l'art. 9 de l'annexe de la DGR n° 52/2010, toute violation des dispositions visées à la présente délibération implique l'application des sanctions prévues par la législation en vigueur en la matière, ainsi que la suspension ou le retrait de l'accréditation, en fonction de la gravité des faits contestés.

8. di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione;
9. di stabilire che la Struttura regionale competente in materia di qualità dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali provveda a comunicare l'adozione della presente deliberazione al legale rappresentante della società *Technos Medica* di SAINT-CHRISTOPHE, alla Struttura sanità ospedaliera e territoriale e gestione del personale sanitario dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, nonché al Direttore Generale e alla Struttura Complessa di Igiene e sanità pubblica dell'Azienda USL della Valle d'Aosta.

Deliberazione 23 dicembre 2015, n. 1925.

Scioglimento senza nomina del commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile, della società "Ediltre società cooperativa", con sede in AOSTA.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1. di disporre, per i motivi indicati in premessa, ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile, lo scioglimento, senza nomina del commissario liquidatore, della seguente società cooperativa: "Ediltre società cooperativa", cod. fisc. e p.iva 01178380075, con sede in AOSTA, Via Artanavaz n. 35;
2. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta.

AVVISI E COMUNICATI

Notificazione, ai sensi dell'articolo 151 c.p.c., ai controinteressati da individuarsi come: "tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento della Regione autonoma Valle d'Aosta per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria", del ricorso promosso da Annie VOYAT e altri contro la Regione autonoma Valle d'Aosta per l'inserimento nelle predette graduatorie.

Autorità giudicante: Tribunale di Aosta in funzione di Giudice del lavoro - R.G. 376/2015 Lav - udienza 4 marzo 2016 ore 9.00.

8. La présente délibération est publiée par extrait au Bulletin officiel de la Région.
9. La structure de l'Assessorat régional de la santé, du bien-être et des politiques sociales compétente en matière de qualité est chargée d'informer de l'adoption de la présente délibération le représentant légal de *Technos Medica srl* de SAINT-CHRISTOPHE, la structure «Santé hospitalière et territoriale et gestion du personnel sanitaire» dudit Assessorat, ainsi que le directeur général et la structure complexe «Hygiène et santé publique» de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste.

Délibération n° 1925 du 23 décembre 2015,

portant dissolution aux termes de l'art. 2545 septiesdecies du Code civil de Ediltre société cooperativa d'AOSTE, sans nomination de commissaire liquidateur.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

- 1) Aux termes de l'art. 2545 septiesdecies du Code civil et pour les raisons indiquées au préambule, il est procédé à la dissolution, sans nomination de commissaire liquidateur, de la société coopérative ci-après: *Ediltre société cooperativa* (code fiscal et n° d'immatriculation IVA: 01178380075), dont le siège est à AOSTE, 35, rue de l'Artanavaz.
- 2) La présente délibération est publiée au journal officiel de la République italienne et au Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d'Aoste.

AVIS ET COMMUNIQUÉS

AVV. SACHA BIONAZ
C.so C. Nigra, 1/A - 10015 IVREA (TO)
Tel. 0125.633333 - Fax 0125.1961292
Codice fiscale: BNZ SCH 76T27 A326Q
Partita IVA: 01167470077

ORIGINALE

TRIBUNALE DI AOSTA

GIUDICE DEL LAVORO

RICORSO EX ART. 414 e ss. c.p.c.

con contestuale istanza per la notifica ex art. 151 c.p.c.

per

Le Sigg.re **Annie VOYAT**, C.F. VYTNN81D58A326A, nata a Aosta il 14.01.1981, **Alessandra CERISE**, C.F. CRSLSN73D60A326Y nata ad Aosta il 20.04.1973, **Elisa CHENAL**, C.F. CHNPLSE82E49A326I, nata a Aosta il 09.05.1982, **Stefania FAZARI**, C.F. FZRSFN81S43A326B, nata ad Aosta il 03.11.1981, **Margaret GASPARD**, C.F. GSPMGR82H62A326X, nata ad Aosta il 22.06.1982, **Arlette JORDANEY**, C.F. JRDRTT80P48A326I, nata ad Aosta il 08.09.1980, **Silvia MATTEA**, C.F. MTTSLV66R66L219A, nata a Torino il 26.10.1966, **Carmela Valentina SANTANGELO**, C.F. SNTCML82A52E379L, nata ad Ivrea il 12.01.1982, **Elisa SCOTESE**, C.F. SCTLSE81P46A326R, nata a Aosta il 06.09.1981, **Alessandra SMANIOTTO**, C.F. SMNLSN74A54D969L, nata a Genova il 14.01.1974, **Valentina SPINA**, C.F. SPNVNT79S61A326T, nata ad Aosta il 21.11.1979, **Francesca TOGNETTI**, C.F. TGNFNC79B64A326C nata ad Aosta il 24.02.1979, tutte rappresentate e difese dall'Avv. Sacha Bionaz del Foro di Ivrea (C.F. BNZSCH76T27A326Q, Pec: avv.sachabionaz@legalmail.it), con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Valeria CASALI, sito in Aosta, Via Esperanto n. 9, per delega in calce al presente atto, il quale dichiara di *voler ricevere le comunicazioni ex lege al seguente numero di fax 0125.1961292 pec: avv.sachabionaz@legalmail.it*

- RICORRENTI -

contro

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA, in persona del Presidente suo legale rappresentante p.t., corrente, in Aosta, Piazza A. Deffeyes n.1,

- RESISTENTE -

e nei confronti

1

R.LOV.
P.I.
376/15

di tutti i candidati utilmente collocati ed inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento per gli anni 2014/2017, per la classe di concorso scuola dell'infanzia (AAAA) e scuola primaria (EEEE) della Regione Autonoma della Valle d'Aosta che sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dai ricorrenti

per il riconoscimento

del diritto dei ricorrenti – quali docenti in possesso del diploma magistrale acquisito entro l'anno scolastico 2001/2002 – ad essere collocati in III fascia nella Graduatorie ad Esaurimento per la classe di concorso scuola dell'infanzia (AAAA) e scuola primaria (EEEE) della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, con il riconoscimento del punteggio spettante,

PREVIA DISAPPLICAZIONE

- **del Decreto Ministeriale n. 235/2014** (doc.1) del 01.04.2014 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicato con nota prot. 999 del 09.04.2014, avente ad oggetto l'Aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo – triennio scolastico 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, nella parte in cui non consente ai ricorrenti, Diplomati magistrali entro l'anno scolastico 2001/2002, in possesso perciò di titolo abilitante, l'iscrizione in III fascia, delle graduatorie ad esaurimento per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria;
- del decreto M.I.U.R. Del 3 giugno 2015, n. 325, del decreto M.I.U.R. 27 giugno 2013, n. 572, del decreto M.I.U.R. del 14 giugno 2012, n. 53, del decreto M.I.U.R. del 13 luglio 2011, n. 62, D.M. 42/2009 e del D.D.G. 16 marzo 2007, pubblicati in pari data sul sito del M.I.U.R. con i quali sono stati riaperti i termini di aggiornamento del punteggio, scioglimento delle riserve e trasferimento del personale inserito nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, in particolare nella parte in cui non consentono l'integrazione delle GAE mediante l'inserimento dei ricorrenti quali docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002
- del D.M. 27/2007 e del D.M. 42/2009;
- **del Decreto n. 100/DEC del Presidente della Regione Autonoma della Valle d'Aosta del 16.04.2014** (Doc. 2), avente ad oggetto l'Aggiornamento per la Regione Valle d'Aosta delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo – triennio scolastico 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, nella parte in cui, richiamando integralmente il D.M. n. 235/2014 del 01.04.2014, sopra impugnato e tutta la normativa di riferimento in esso contenuta, non consente ai ricorrenti, Diplomati magistrali entro l'anno scolastico 2001/2002,



in possesso perciò di titolo abilitante, l'iscrizione in III fascia delle graduatorie ad esaurimento per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola materna;

- dei provvedimenti di diniego inviati dalla Regione Autonoma della Valle d'Aosta a seguito delle diffida e richiesta di inserimento in GAE formulata dagli odierni ricorrenti (doc. da 19 a 30);
- nonché di ogni atto o decreto emesso dalla Regione Autonoma della Valle d'Aosta, di adesione e richiamo integrale alla regolamentazione del M.I.U.R. in materia di Graduatorie ad Esaurimento ad esso connesso, presupposto, antecedente, collegato e/o conseguente del procedimento e nella specie di tutti gli elenchi e le graduatorie ad esaurimento in seguito all'adozione dei quivi impugnati provvedimenti; per ogni ulteriore statuizione.

PREMESSO CHE

1) I ricorrenti, meglio indicati in epigrafe, hanno tutti conseguito il diploma di maturità magistrale entro l'anno scolastico 2001/2002 e precisamente:

a) **Annie VOYAT** ha conseguito il diploma di maturità magistrale in data 12.07.2000 presso l'Istituto Magistrale Regionale "Regina Maria Adelaide" di Aosta (doc. 3);

b) **Alessandra CERISE** ha conseguito il diploma di maturità magistrale in data 03.09.1992 presso l'Istituto Magistrale Regionale "Regina Maria Adelaide" di Aosta (doc. 4);

c) **Elisa CHENAL**, ha conseguito il diploma di maturità magistrale, indirizzo socio-psico-pedagogico, in data 24.07.2002 presso l'Istituto Magistrale Regionale "Regina Maria Adelaide" di Aosta (doc. 5);

d) **Stefania FAZARI**, ha conseguito il diploma di maturità magistrale, in data 06.07.1999 presso l'Istituto Magistrale Regionale "Regina Maria Adelaide" di Aosta (doc. 6);

e) **Margaret GASPARD**, ha conseguito il diploma di maturità magistrale, indirizzo socio-psico-pedagogico, in data 14.07.2001 presso l'Istituto di Istruzione Scientifica e Magistrale di Pont Saint Martin (doc. 7);

f) **Arlette JORDANEY**, ha conseguito il diploma di maturità magistrale, indirizzo linguistico, in data 02.12.1999, presso l'Istituto Magistrale Regionale "Regina Maria Adelaide" di Aosta (doc. 8);

g) **Silvia MATTEA**, ha conseguito il diploma di maturità magistrale, in data

19.04.1988 presso l'Istituto Magistrale "G. Giusti" di Torino (doc. 9);

h) **Carmela Valentina SANTANGELO**, ha conseguito il diploma di maturità magistrale, indirizzo socio-psico-pedagogico, in data 14.07.2001 presso l'Istituto di Istruzione Scientifica e Magistrale di Pont Saint Martin (doc. 10);

i) **Elisa SCOTESE**, ha conseguito il diploma di maturità magistrale, indirizzo psico-socio-pedagogico, in data 12.07.2000, presso l'Istituto Magistrale Regionale "Regina Maria Adelaide" di Aosta (doc. 11);

l) **Alessandra SMANIOTTO**, ha conseguito il diploma di maturità magistrale, 15.07.1991, presso l'Istituto Magistrale Statale di Genova (doc. 12);

m) **Valentina SPINA**, ha conseguito il diploma di maturità magistrale, indirizzo ordinamento, in data 02.12.1999, presso l'Istituto Magistrale Regionale "Regina Maria Adelaide" di Aosta (doc. 13);

n) **Francesca TOGNETTI**, ha conseguito il diploma di maturità magistrale, in data 02.10.1997, presso l'Istituto Magistrale Regionale "Regina Maria Adelaide" di Aosta (doc. 14);

3) Il diploma di maturità magistrale conseguito a seguito di regolare corso di studio da tutti i ricorrenti ha natura abilitante ex lege e, pertanto, avrebbe dovuto consentire di accedere immediatamente a tutti i canali di reclutamento e conferimento di incarichi riservati a personale scolastico abilitato e, dunque, avrebbe dovuto dare anche titolo per l'inserimento nelle graduatorie provinciali di cui alla legge n. 124/1999 ex rt. 1, comma 1 bis, legge 143/2004, ora graduatorie ad esaurimento (GAE).

4) Prima dell'istituzione del corso di laurea in scienze della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994 n. 297.

5) L'art. 53 del R.D. 6 maggio 1923, n. 1054 prevede che: *"l'istruzione magistrale ha per fine di preparare gli insegnanti delle scuole elementari"*.

6) L'art. 197 del D.L. 16 aprile 1994 n. 297, sancisce che: *"il titolo conseguito*

nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare; restano ferme le particolari disposizioni recate da leggi speciali".

7) Il CCNL Scuola del 29 febbraio 2012 statuisce, anch'esso, che: *"conservano valore abilitante all'insegnamento nella scuola elementare i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'Istituto magistrale, entro l'anno scolastico 2001/2002, ai sensi del decreto ministeriali 10 marzo 1997".*

8) L'art. 97, comma 3 della Carta Costituzionale prevede che *"agli impieghi pubblici si acceda mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge"* e l'art. 33, comma 5, statuisce che è prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. Nel caso degli odierni ricorrenti, mediante il conseguimento del diploma di maturità magistrale, i medesimi hanno dunque sostenuto e superato l'esame di Stato.

9) Tuttavia il M.I.U.R., così come la Regione Autonoma Valle d'Aosta, la quale ha aderito pedissequamente alle norme regolamentari dell'Amministrazione centrale, con i decreti D.M. 235/2014 (compresi i precedenti e successivi provvedimenti regolamentari), e il Decreto n. 100/DEC del Presidente della Regione Autonoma della Valle d'Aosta del 16.04.2014, nonché i successivi provvedimenti di aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento, non hanno mai riconosciuto ai ricorrenti gli effetti legali del proprio titolo, negando pertanto la possibilità di inserimento dei ricorrenti quali diplomanti magistrali entro l'anno 2001/2002 nelle GAE della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.

10) Soltanto con D.P.R. del 25 marzo 2014 (doc. 15) il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, così come la Regione Autonoma della Valle d'Aosta ha formalizzato il parere del Consiglio di Stato ed ha riconosciuto il citato diploma come titolo abilitante a tutti gli effetti.

11) L'Amministrazione Statale e l'Amministrazione Regionale resistente hanno, dunque, concesso ai docenti in possesso del diploma magistrale **soltanto** la possibilità di presentare la domanda di inserimento nella seconda fascia della Graduatorie di

Istituto (ove sono collocati i docenti muniti di titolo abilitante), durante l'aggiornamento di dette graduatorie operato con D.M. 353/2014.

12) La scrivente difesa, tuttavia, precisa e rammenta che le Graduatorie di Istituto sono valide soltanto per il conferimento di contratti a tempo determinato, mentre le Graduatorie ad Esaurimento, per il meccanismo previsto dalla legge, consento, a seguito della permanenza e dello scorrimento, l'inserimento in ruolo con contratto a tempo indeterminato per il 50% delle assunzioni necessarie.

13) **Il Consiglio di Stato, Sez. VI, con tre distinte sentenze, la n. 1973/2015 del 16.04.2015 (doc. 16), la n. 4232/2015 del 05.05.2015 (doc. 17) ed in ultimo la recentissima n. 5439/2015 del 02.12.2015 (doc. 18) ha annullato il D.M. 235/2014 di aggiornamento delle GAE nella parte in cui non consente l'inserimento dei docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002.**

14) A seguito della prima pronuncia la n. 1973/2015 del Consiglio di Stato – sez. VI - i ricorrenti hanno tutti inoltrato alla Regione Autonoma della Valle d'Aosta formale atto di diffida per l'inserimento a pieno titolo nella terza fascia delle Graduatorie ad Esaurimento per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, ricevendone peraltro l'integrale rigetto (doc. da 19 a 30).

Tanto premesso, i ricorrenti agiscono affinché venga accertato e dichiarato il loro diritto all'inserimento a pieno titolo nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento della classe di concorso della scuola primaria e della scuola dell'infanzia, valide per il triennio 2014/2017 della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, per i seguenti motivi di diritto.

IN DIRITTO

I.

In ordine alla sussistenza della Giurisdizione del giudice del Lavoro adito

La presente azione è finalizzata all'accertamento e alla declaratoria del diritto degli odierni ricorrenti, quali diplomati magistrale entro l'anno scolastico 2001/2002, ad essere inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento (GAE) ed essere così destinatari di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, previo accertamento

incidentale della illegittimità e conseguente disapplicazione della normativa ministeriale e regionale regolante la materie e di tali Graduatorie laddove, non contemplando i nominativi dei ricorrenti, i medesimi si vedono esclusi da tale possibilità.

Nessun dubbio che la fattispecie oggetto di giudizio sia di competenza di codesto Ill.mo Signor Giudice del Lavoro.

In primo luogo, si tratta di controversia rientrante nell'ambito del rapporto di lavoro, posto che l'inserimento nelle graduatorie a esaurimento costituisce atto datoriale estraneo a qualsiasi procedura concorsuale.

Si tratta, dunque, di controversia pienamente ricompresa nell'ambito dell'art. 63, D.LGS. 165/2001, che stabilisce la competenza del Giudice ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro, in relazione a tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni "ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti" che, qualora illegittimi e rilevanti ai fini della decisione, devono essere disapplicati, con attribuzione al Giudice del potere di adottare "tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati".

In secondo luogo, nel caso di specie l'Amministrazione scolastica è titolare di poteri meramente vincolati e non già discrezionali.

Infatti, a seguito della trasformazione delle originarie graduatorie per concorsi in graduatorie permanenti (divenute poi ad esaurimento dal 2006), il criterio di appartenenza alle stesse è oggi il mero possesso di un idoneo titolo abilitativo all'insegnamento acquisito, per i diplomati magistrali, entro l'a.s. 2001/2002.

Pertanto, la pretesa degli odierni ricorrenti all'inserimento nelle suddette graduatorie ha natura di diritto soggettivo, escludendo tale inserimento l'esercizio di qualsiasi attività autoritativa o discrezionale da parte dell'Amministrazione scolastica.

Di conseguenza, la pretesa oggetto della presente azione rientra appieno nelle ipotesi per cui è prevista la giurisdizione del Giudice Ordinario, il quale – accertata la sussistenza del diritto soggettivo – ha il potere e il dovere di dichiarare l'illegittimità dell'atto amministrativo lesivo di tale diritto e, conseguentemente, di disapplicarlo,

adottando tutti i provvedimenti necessari per assicurare l'effettività della tutela di tale situazione giuridica dedotta in giudizio.

D'altronde, la sussistenza della giurisdizione del giudice del lavoro è prevista dall'art. 11 co 6 D.M. 235/14 (relativo alla disciplina dell'aggiornamento delle GAE per il periodo 2014/2017), secondo cui *“la giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento è devoluta al giudice ordinario in funzione di Giudice del Lavoro”*, nonché dal consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa e ordinaria:

- *“in presenza di graduatorie permanenti ad esaurimento per insegnanti, non viene in rilievo una procedura concorsuale in quanto si tratta di inserimento in graduatoria di coloro che sono in possesso di determinati requisiti, anche sulla base della pregressa partecipazione a concorsi, in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendono via via disponibili, con la conseguenza che è esclusa comunque ogni tipologia di attività autoritativa sulla base di valutazioni discrezionali”* (Cons. Stato, Sez. VI, n. 5794/14);

- *“esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo, per rientrare in quella del giudice ordinario, le controversie aventi ad oggetto il corretto inserimento nelle graduatorie ad esaurimento ... infatti, la pretesa fatta valere si configura come situazione giuridica intrinseca al rapporto di lavoro, rispetto alla quale l'amministrazione esercita poteri negoziali e non amministrativi, né si verte in materia di procedure concorsuali”* (Cons. Stato, Sez. VI, n. 5953/13);

- *“non è ricompresa nella nozione di concorso ... la fattispecie ... caratterizzata dall'inserimento in apposite graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento) dei docenti che sono in possesso di determinati requisiti (...), la quale è preordinata al conferimento delle cattedre che si rendono mano a mano disponibili; infatti, l'assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto, dell'atto di approvazione, colloca le procedure così articolate fuori dall'ambito concorsuale, ricomprendendole tra gli atti di gestione del rapporto di lavoro, di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi con conseguente giurisdizione del Giudice Ordinario sulle controversie concernenti l'inserimento e la collocazione in graduatoria degli*



insegnanti che aspirano all'assunzione" (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III bis, n. 433/14);

- *"in tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del D.lgs. 16 aprile 1994 n. 297 ... la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5 D.LGS. 30 marzo 2001 n. 165) di fronte alle quali sono configurabili diritti soggettivi ..."* (Cass. civ., Sez. Un., n. 16756/14).

Si osserva, inoltre, che, a differenza della domanda avanzata innanzi al **Consiglio di Stato** (che ha portato alla **sentenza n. 1973/2015** con la quale è stato **annullato il D.M. 235/2014**, giudizio instaurato in primo grado prima dell'emanazione delle graduatorie ad esaurimento ed incentrato sull'annullamento del suddetto Decreto Ministeriale), **con il presente ricorso viene chiesto l'accertamento incidentale della illegittimità e la conseguente disapplicazione delle graduatorie** ad esaurimento nella parte in cui, **non contemplando il nominativo delle ricorrenti, le escludono dalla possibilità di essere individuate quale destinatarie di un contratto a tempo indeterminato.**

Sul punto la scrivente difesa richiama **numerose altre pronunce**: Cassazione Civile a Sezioni Unite, Ordinanza n. 4288 del 21.2.2013, TAR Lazio, Roma, Sez. III Bis, n. 122 del 9.1.2013, TAR Lazio, Roma, Sez. III BIS n. 123 del 9.1.2013, TAR Piemonte, Torino, Sez. II n. 890 del 25.7.2012, TAR Veneto, Venezia, Sez. III n. 813 del 14.6.2012, Cons. Giustizia Amm. Sic. n. 865 del 21.11.2011, Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 11 del 12.7.2011, Cassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanza n. 3132 del 08.02.2011, Cassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanza n. 22805 del 10.11.2010, Cassazione Civile, Sezioni Unite n. 17466 del 28.7.2009, Cassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanze n. 4296, n. 4295, 4294, 4293, 4292, 4291 4290, 4289, 4288, 4287 del 29.01.2013.

Infine si sottolinea come recentissimamente il consolidato orientamento innanzi illustrato è stato ribadito dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3415/2015 del 07.07.2015, il quale ha precisato che: *"La natura gestionale-privatistica delle*

graduatorie per il conferimento degli incarichi di insegnamento e dei relativi atti di gestione riguarda non solo gli atti che determinano i punteggi e la conseguente collocazione all'interno della graduatoria, ma anche gli atti volti a verificare la sussistenza dei requisiti per l'inserimento nella graduatoria medesima. In entrambi i casi, l'aspirante candidato fa valere un diritto soggettivo (o, comunque, una situazione di natura privatistica) che si sostanzia nella pretesa di essere inserito in graduatoria e di essere esattamente collocato al suo interno. Del resto, la verifica dei requisiti per l'inserimento non richiede alcun esercizio di discrezionalità amministrativa, trattandosi al contrario di attività vincolata alla sussistenza dei presupposti di legge, rispetto alla cui verifica possono venire eventualmente in considerazione giudizi tecnico-valutativi, ma non scelte di opportunità amministrativa o, comunque, atti di esercizio di discrezionalità amministrativa. Né rileva l'eventuale natura amministrativa del decreto ministeriale che prevede le modalità di inserimento nella graduatoria atteso che nel caso di specie l'oggetto principale della lite e la pretesa all'inserimento in graduatoria immediatamente leso dall'atto (di natura gestionale-privatistica) di esclusione dalla stessa. Il decreto ministeriale viene in rilievo in via incidentale, ma non è la causa diretta della lesione lamentata. Di esso il giudice ordinario può occuparsi, incidenter tantum, nel valutare la legittimità dell'atto privatistico esclusione, esercitando il potere di disapplicazione che l'art. 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" espressamente gli riconosce".

II.

Ricostruzione storica del quadro normativo delle odierne GRADUATORIE AD

ESAURIMENTO in relazione ai requisiti per accedervi.

Orbene, per una migliore comprensione delle ragioni di illegittimità dei provvedimenti impugnati, che saranno esposte nei paragrafi successivi, occorre procedere ad una breve ricostruzione del quadro normativo vigente in materia di reclutamento degli insegnanti della scuola pubblica.

Detto sistema è disciplinato dal Testo Unico delle disposizioni vigenti in materia

approvato con D. Lgs. n. 297/1994, nel testo modificato ed integrato dalla Legge n. 124/99 la quale ha innovato profondamente il sistema di reclutamento, applicando con fedeltà il precetto dell'art. 97, comma 3 Cost., secondo cui "agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvi i casi stabiliti dalla legge".

Più precisamente, l'art. 1 della legge 124/99 ha previsto la soppressione del concorso per soli titoli e la trasformazione delle relative graduatorie in graduatorie permanenti, periodicamente integrabili.

L'accesso ai ruoli, secondo la disposizione citata, avviene, per il 50 per cento dei posti, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti richiamate.

La graduatoria permanente svolge anche l'altra importante funzione di essere l'unica fonte per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee, qualora non sia possibile provvedere alla copertura provvisoria della cattedra o dei posti di insegnamento, con il personale docente di ruolo delle dotazione organiche provinciali.

Gli insegnanti confluiti nelle graduatorie permanenti ed uniche, se non assunti nel contingente del 50% dei posti assegnabili, in attesa di essere assunti per scorrimento della graduatoria permanente, hanno la possibilità di acquisire professionalità e punteggio attraverso le supplenze.

Nel 2004 il legislatore ha provveduto a modificare e disciplinare in modo più dettagliato il funzionamento e la gestione delle Graduatorie Permanenti attraverso il testo coordinato del Decreto-Legge del 7 aprile 2004, n. 97, con la Legge di conversione del 4 giugno 2004, recante "disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di stato e di università".

L'art. 1, co. 1, della sopra indicata disposizione normativa, prevedeva che:

"A decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di seguito denominato: «testo unico», sono rideterminate, limitatamente all'ultimo scaglione previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 3 luglio

2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333¹, in base alla Tabella allegata al presente decreto. Sono valutabili, dando luogo all'attribuzione del punteggio, esclusivamente i titoli previsti dalla predetta Tabella."

Sostanzialmente l'articolo appena trascritto disponeva che, dall'anno scolastico 2004-2005, l'accesso alle graduatorie ad esaurimento, più precisamente all'ultimo scaglione delle medesime² era rideterminato, in ordine ai requisiti per accedervi, secondo la Tabella allegata al D.L. n. 97/2004, convertito con L. n. 143/2004.

La Tabella, prevista dall'art. 1, co. 1, di valutazione dei titoli per la rideterminazione dell'ultimo scaglione delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, prevedeva la possibilità di essere inseriti agli aspiranti docenti che fossero in possesso di:

"A) Titoli di accesso alla graduatoria

A.1) Per il superamento di un concorso per titoli ed esami, o di un esame anche ai soli fini abilitativi o di idoneità, o per il conseguimento dell'abilitazione a seguito della frequenza delle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) o per l'abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduto e riconosciuto valido per l'ammissione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto per cui si chiede l'inserimento nella

1 La Legge 20 agosto 2001 n. 333, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001-2002, all'art. 1, co. 1, prevedeva in materia di graduatorie ad esaurimento: "1. Le disposizioni contenute nell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpretano nel senso che nelle operazioni di prima integrazione delle ((graduatorie permanenti)) previste dall'articolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, ((di cui al decreto legislativo)) 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della stessa legge ((hanno titolo all'inserimento, oltre ai docenti che chiedono il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra provincia, le sottoelencate categorie di personale docente ed educativo, in coda alle graduatorie medesime e nel seguente ordine di priorità: a) primo scaglione: personale che sia in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 124 del 1999; b) secondo scaglione: docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami anche ai soli fini abilitativi in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto e siano inseriti, alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 124 del 1999, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo. Si prescinde da quest'ultimo requisito per il personale che abbia superato le prove del corrispondente concorso per titoli ed esami conclusosi successivamente al 31 marzo 1995. In tale scaglione sono compresi anche i docenti di cui all'articolo 2, comma 2, della predetta legge n. 124 del 1999".

2 Trattasi sostanzialmente della cosiddetta terza fascia: uno scaglione dove vengono inseriti i nuovi abilitati, anno per anno. La terza fascia include anche i precari storici che al 25 maggio 1999 non avevano maturato i requisiti per essere inclusi nella graduatoria dell'ex doppio canale.

graduatoria permanente, ivi compreso il diploma "di didattica della musica" di durata quadriennale, conseguito con il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e del diploma di conservatorio valido per l'accesso, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, alle graduatorie per le classi di concorso 31/A e 32/A, nonché per la laurea in scienze della formazione primaria valida per l'accesso, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, alle graduatorie di scuola materna ed elementare, sono attribuiti fino a un massimo di punti 12."

Pertanto ai sensi del D.L. n. 97/2004, convertito con L. n. 143/2004 e della Tabella ad esso allegata, i docenti aspiranti ad essere inseriti nella III fascia delle Graduatorie Permanenti, dovevano quantomeno esser in possesso di un abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduto e riconosciuto valido per l'ammissione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto per cui chiedevano l'inserimento nella graduatoria permanente.

Le graduatorie permanenti sono state periodicamente aggiornate, con progressioni di posto degli iscritti ai quali veniva riconosciuto un punteggio migliore e integrate con l'inserimento dei docenti titolari di uno o più abilitazioni conseguite a seguito di diplomi SISS, o di Laurea in Scienze della formazione o di Didattica della musica o COBASLID o, infine, dei docenti abilitati attraverso le sessioni riservate, fino a quando è intervenuta la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento per effetto dell'art. 1, comma 605, lett. c.) della legge n. 296 del 2006.

L'art. 1 comma 605 della l. 296/2006, con l'intento di non alimentare ulteriormente il precariato e salvaguardare i diritti dei docenti abilitati fino ad allora, ha trasformato le graduatorie permanenti del personale docente **in graduatorie ad esaurimento, escludendo la possibilità di nuovi inserimenti, salvo quelli dei soli docenti abilitati ancora non inclusi alla data di entrata in vigore della legge stessa o che stessero completando il percorso formativo abilitante.** A tal proposito la lett. c) dell'art. 1, comma 605, L. 296/2006, prevede:

"c) (...) . Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della



presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI), è successivamente disciplinata la valutazione dei titoli e dei servizi dei docenti inclusi nelle predette graduatorie ai fini della partecipazione ai futuri concorsi per esami e titoli. In correlazione alla predisposizione del piano per l'assunzione a tempo indeterminato per il personale docente previsto dalla presente lettera, è abrogata con effetto dal 1° settembre 2007 la disposizione di cui al punto B.3), lettera h), della tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143. E' fatta salva la valutazione in misura doppia dei servizi prestati anteriormente alla predetta data. Ai docenti in possesso dell'abilitazione in educazione musicale, conseguita entro la data di scadenza dei termini per l'inclusione nelle graduatorie permanenti per il biennio 2005/2006-2006/2007, privi del requisito di servizio di insegnamento che, alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, erano inseriti negli elenchi compilati ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 1996, è riconosciuto il diritto all'iscrizione nel secondo scaglione delle graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media previsto dall'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333. (...)"

Lo stesso legislatore, con il citato art. 1, comma 607 della L. 296 del 2006, disponeva che il Ministero della Pubblica Istruzione, sentito il CNPI, ridefinisse, facendo salve le valutazioni dei titoli conseguiti anteriormente e già riconosciuti nelle graduatorie permanenti relative al biennio 2005/2006-2006/2007, con apposito Decreto, la Tabella avente ad oggetto i requisiti di accesso alle Graduatorie, che da Permanenti erano state trasformate ad Esaurimento³.

Il Ministero della Pubblica Istruzione non tardava per la definizione della nuova

³ L'art. 1., co. 607 L. 296/2006 così disponeva: "La tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto legge 7 aprile 2004, n. 97 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143 e successive modificazioni, è ridefinita con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il CNPI. Il decreto è adottato, a decorrere dal biennio 2007/2008-2008/2009, in occasione degli aggiornamenti biennali delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni. Sono fatte salve le valutazioni dei titoli conseguiti anteriormente e già riconosciuti nelle graduatorie permanenti relative al biennio 2005/2006-2006/2007. Sono ridefinite, in particolare, le disposizioni riguardanti la valutazione dei titoli previsti dal punto C.11) della predetta tabella, e successive modificazioni. Ai fini di quanto previsto dal precedente periodo, con il decreto di cui al presente comma sono definiti criteri e requisiti per l'accreditamento delle strutture formative e dei corsi".

tabella, e con D.M. n. 27 del 15 marzo 2007, approvava l'allegata tabella di valutazione dei titoli, da utilizzare nei confronti del personale docente ed educativo, inserito nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento, di cui all'art.1, comma 605 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, la quale prevedeva, quali requisiti per l'inserimento:

"Per il superamento di un concorso per titoli ed esami, o di un esame anche ai soli fini abilitativi o di idoneità, o per il conseguimento dell'abilitazione a seguito della frequenza delle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS), o per l'abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduto e riconosciuto valido per l'ammissione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto per cui si chiede l'inserimento nella graduatoria permanente, o per il diploma "di Didattica della musica" (1), valido per l'accesso alle graduatorie per le classi di concorso 31/A e 32/A, o per il diploma di secondo livello rilasciato dalle Accademie di Belle Arti a seguito dei corsi biennali ad indirizzo didattico o per la laurea in Scienze della formazione primaria (2), valida per l'accesso alle graduatorie della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, sono attribuiti fino a un massimo di punti 12"

Il giorno successivo, il 16 marzo 2007, il Ministero della Pubblica Istruzione, Dipartimento per l'Istruzione, Direzione Generale per il personale della scuola, emanava Decreto Direttoriale disponendo, per gli anni 2007/2008 e 2008/2009, il trasferimento, l'integrazione e l'aggiornamento di tutte le fasce delle graduatorie permanenti, trasformate in graduatorie ad esaurimento, precisando inoltre che dall'a.s. 2009/2010 sarebbe stato consentito solo l'aggiornamento della propria posizione e il trasferimento ad altra Provincia, in posizione subordinata a tutte le fasce.

L'art. 4 del sopra richiamato provvedimento statuiva, in ordine ai nuovi inserimenti nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento, esclusa quella di strumento musicale:

"1. Possono presentare domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento di una sola provincia, secondo i termini e le modalità indicati all'art. 12, gli aspiranti che alla data di scadenza per la presentazione delle domande siano in possesso di uno dei titoli di seguito indicati per la medesima classe di concorso o il medesimo posto:

- a) idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita a seguito del superamento dei concorsi a cattedre e posti per titoli ed esami;*
- b) idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative;*
- c) abilitazione all'insegnamento conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (S.S.I.S.) e presso le Accademie di Belle Arti (COBASLID) o presso la scuola di Didattica della musica (legge n. 268/02);*
- d) abilitazione o idoneità conseguita a seguito di partecipazione alle sessioni*

riservate;

e) abilitazione o idoneità conseguita a seguito di partecipazione ai corsi speciali indetti con D.M. n. 21/05 e D.M. n. 100/04;

f) idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita in uno degli Stati dell'Unione europea e riconosciute con provvedimento direttoriale, ai sensi delle direttive comunitarie 89/48 C.E.E. e 92/51 C.E.E., recepite nei decreti legislativi n. 115 del 27/1/1992 e n. 319 del 2/5/1994;

g) laurea in Scienze della formazione primaria avente valore abilitante (art. 5, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53)";

Appare importante segnalare come, contrariamente a **quanto previsto dalla Tabella allegata alla L. 143/2004, dal comma 605 dell'art. 1 della L. 296/2006, nonché dalla Tabella allegata al D.M. n. 27 del 15 marzo 2007**, nei requisiti per l'inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento previste dal successivo D.Dir del 16 marzo 2007, non venivano richiamati ed inclusi coloro che erano in possesso dell': **"abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduto e riconosciuto valido per l'ammissione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto per cui si chiede l'inserimento nella graduatoria permanente"**.

Successivamente all'emanazione del D.Dir. del 16 marzo 2007, il quale ha disciplinato l'inserimento e l'aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento per gli aa.ss. 2007/2008-2008/2009, il legislatore, con Legge n. 169 del 30 ottobre 2008, sempre in materia di Graduatorie ad Esaurimento statuiva che:



"1. Nei termini e con le modalità fissati nel provvedimento di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da disporre per il biennio 2009/2010, ai sensi dell'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, i docenti che hanno frequentato i corsi del IX ciclo presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) o i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), attivati nell'anno accademico 2007/2008, e hanno conseguito il titolo abilitante sono iscritti, a domanda, nelle predette graduatorie, e sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti.

2. Analogamente sono iscritti, a domanda, nelle predette graduatorie e sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti i docenti che hanno frequentato il primo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A e hanno conseguito la relativa abilitazione.

3. Possono inoltre chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie coloro che si sono iscritti nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica; la riserva è sciolta all'atto del conseguimento dell'abilitazione relativa al corso di laurea e ai corsi quadriennali sopra indicati e la collocazione in

graduatoria e' disposta sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli posseduti".

Sostanzialmente il legislatore, con la L. 169/2008, in parziale deroga a quanto disposto dalla L. 296/2006, **"riapriva"** le Graduatorie ad Esaurimento per gli aa.ss. 2009/2010 e 2010/2011 e consentiva inoltre un'ulteriore possibilità di inserimento con riserva, per coloro che si erano iscritti al corso di Laurea in Scienze della Formazione primaria entro l'a.a. 200/2008 e ai corsi quadriennali di Didattica della musica per l'insegnamento delle classi di concorso 31/A e 32/A.

Ulteriore aspetto, di non meno rilevante importanza, previsto dalla L. 169/2008 era rappresentato da quanto previsto all'art. 6, ove il legislatore espressamente riconosceva il valore abilitante alla Laurea in Scienze della Formazione Primaria.

In linea con quanto previsto dalla L. 169/2008, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con **D.M. 42 dell'8 aprile del 2009** disponeva per gli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011, l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, precedentemente integrate ed aggiornate ai sensi del Decreto Direttoriale del 16 marzo 2007.

L'art. 4 del D.M. 42/2009, nello specifico, disciplinava l'inserimento a pieno titolo e con riserva nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento, esclusa quella di strumento musicale. Tuttavia si sottolinea come, anche in tale regolamentazione⁴,

4 L'art. 4 del D.M. 42/2009, in tal senso statuiva: "1. Possono presentare domanda di inserimento, a pieno titolo, nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento di una sola provincia, secondo i termini e le modalità indicati all'art. 11, compilando il modello 2, gli aspiranti sotto indicati, già in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso o per il posto cui aspirano alla data di scadenza per la presentazione delle domande, ovvero che la conseguono entro il 30 giugno 2009. Per il personale già iscritto in graduatoria valgono, per la scelta della provincia, le limitazioni di cui al precedente art. 1, comma 6. La collocazione in graduatoria, disposta sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli posseduti (a pettine), riguarda le seguenti categorie:

- a) i docenti frequentanti i corsi del IX ciclo presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) o i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), attivati nell'anno accademico 2007/2008 (art.5 bis, comma 1, legge 169/08);
- b) i docenti che frequentano il primo corso biennale di II livello presso i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati, finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A (art.5 bis, comma 2, legge 169/08);
- c) i docenti in possesso di idoneità o abilitazione all'insegnamento rilasciato da uno degli Stati dell'Unione Europea, che ottengono con formale provvedimento ministeriale il riconoscimento, ai sensi delle direttive comunitarie 2005/36/CE e 2006/100/CE, recepite con decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo aver conseguito, l'attestato della conoscenza della lingua italiana denominato "CELI 5 Doc" rilasciato dalla Università per Stranieri di Perugia. Per tali docenti il predetto riconoscimento direttoriale deve essere ottenuto obbligatoriamente dal 1 luglio 2007 al 30 giugno 2009. 2. Possono presentare domanda di inserimento, con riserva, nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento di una sola provincia, secondo i termini e le modalità indicati all'art. 11,



contrariamente a quanto previsto dalla Tabella allegata alla L. 143/2004, dal comma 605 dell'art. 1 della L. 296/2006, nonché dalla Tabella allegata al D.M. n. 27 del 15 marzo 2007, in ordine ai requisiti per l'inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento previste dal successivo D.Dir del 16 marzo 2007, non siano stati richiamati ed inclusi coloro in possesso dell'“**abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduto e riconosciuto valido per l'ammissione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto per cui si chiede l'inserimento nella graduatoria permanente**”.

A distanza di due anni esatti dal predetto regolamento, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con **Decreto n. 44 del 12 maggio 2011**, integrato dal D.M. del 26 maggio 2011 n. 47, disponeva l'aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento per gli anni scolastici 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014 consentendo, trattandosi esclusivamente di aggiornamento, la possibilità della presentazione della relativa domanda, soltanto a coloro che erano già iscritti nelle predette graduatorie, senza alcuna previsione di nuovi inserimenti.

Alla fine dell'anno 2011 interveniva poi **il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con L. n. 14 del 24 febbraio 2012** (il così detto decreto mille proroghe) il quale, in espressa deroga alla “chiusura” delle Graduatorie ad Esaurimento prevista dai commi 605 e 607, art. 1 della L. 269/2006, “aprirebbe” nuovamente le predette Graduatorie, istituendo ufficialmente la quarta fascia, pertanto consentendo di fatto l'inserimento per “*i docenti che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento*”

ai sensi dell'art.5 bis della legge n. 169/08, compilando il modello 2, coloro che si sono iscritti nell'anno accademico 2007/2008:

- a) al corso di laurea in Scienze della formazione primaria.
- b) ai corsi quadriennali di Didattica della musica per l'insegnamento delle classi di concorso 31/A e 32/A ;

3. La collocazione in graduatoria del personale in possesso dei requisiti di cui al comma 2 è disposta ,con riserva, “a pettine”, sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli posseduti. 4. Il personale che non è in possesso del titolo abilitante alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, ma che lo consegue entro il 30 giugno 2009, dovrà produrre entro la stessa data del 30 giugno 2009 apposita dichiarazione sostitutiva dell'avvenuto conseguimento del titolo.

musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, nonché i corsi di laurea in scienze della formazione primaria negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011".

La cosiddetta quarta fascia è stata successivamente disciplinata dal **D.M. 53/12**, il quale per l'a.s. 2012/2013 ha disposto l'inserimento dei docenti che negli anni 2008/09, 2009/10 e 2010/11 avevano conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato a) i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID); b) il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A; c) i corsi di laurea in scienze della formazione primaria.

Il D.M. 53/12, secondo quanto disposto dalla L. n. 14 del 24 febbraio 2012, ha permesso ai docenti, precedentemente relegati nella II fascia delle graduatorie di Istituto in quanto, seppur dotati di abilitazione, il titolo dal quale derivava tale abilitazione era stato conseguito successivamente alla chiusura delle graduatorie ad esaurimento da parte della L. 296/2006, di accedere miracolosamente e senza apparenti ragioni di diritto o meriti di sorta, ad una nuova ed ulteriore QUARTA fascia, posta in coda alla III fascia, delle predette graduatorie.

l'ultimo step del convulso sviluppo normativo e regolamentare delle Graduatorie ad esaurimento è costituito per l'appunto dal quivi impugnato provvedimento, il **D.M. 235/2014**, il quale ha disposto esclusivamente l'aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento, per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, consentendo, trattandosi di aggiornamento, la possibilità della presentazione della relativa domanda, **soltanto a coloro che erano già iscritti nelle predette graduatorie, senza alcuna previsione di nuovi inserimenti.**

Il Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Valle d'Aosta n. 100/DEC del 16.04.2013, emanato per la disciplina dell'aggiornamento per la Regione Autonoma delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo del triennio scolastico 2014/2015-2016/2017, anch'esso impugnato nel presente ricorso, richiamava e riportava integralmente il D.M. 235/2014 e la normativa precedente

sopra indicata.

In ordine ai requisiti, seppur solo per l'aggiornamento e non per l'inserimento, appare opportuno segnalare in relazione al D.M. 235/2014, che l'art. 2, co. 2 del menzionato provvedimento, ove vengono stabilite le norme di valutazione per il personale iscritto nella III e IV fascia delle Graduatorie ad esaurimento, **richiama espressamente la tabella di valutazione del D.M. n. 27 del 15 marzo 2007**, la quale è identica alla Tabella allegata alla L. 143/2004, nonché perfettamente in linea con le previsioni del comma 605 dell'art. 1 della L. 296/2006, e prevede testualmente la valutazione dei docenti in possesso di: **“abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduto e riconosciuto valido per l'ammissione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto per cui si chiede l'inserimento nella graduatoria permanente”**.

Esaurita la ricostruzione del quadro normativo e regolamentare che disciplina la materia delle Graduatorie, inizialmente denominate permanenti, e trasformate nel 2006 ad Esaurimento, predisposte per il reclutamento del personale docente, **si evidenzia come gli odierni ricorrenti, tutti DIPLOMATI MAGISTRALI entro gli anni scolastici 2001/2002, sin dall'anno 2002** in virtù del conseguimento del predetto titolo di studio, **fossero in possesso di titolo abilitante all'insegnamento valido per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e per la scuola primaria, e pertanto avrebbero avuto pieno diritto all'inserimento nelle Graduatorie Permanenti, tramutate per legge in Graduatorie ad Esaurimento.**

Ciò nonostante le disposizioni regolamentari emanate dal M.I.U.R. e dalla Regione Autonoma della Valle d'Aosta, sino ai due provvedimenti quivi impugnati, hanno illegittimamente ed impedito, in violazione alle norme di legge ordinarie, costituzionali e comunitarie, l'ingresso nelle Graduatorie ad Esaurimento agli odierni ricorrenti.

§ III.

Il valore ABILITANTE all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria del Diploma quinquennale di Scuola Magistrale o del Diploma quadriennale di Istituto Magistrale conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002

L'art. 197, co. 1 della L. 297/1994, la medesima legge che all'art. 400 disciplina il

funzionamento delle Graduatorie relative ai concorsi, all'epoca permanenti, sancisce che:

"A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico, nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare; restano ferme le particolari disposizioni recate da leggi speciali".

Risulta pertanto possibile affermare che il superamento dell'esame finale del corso di studi effettuato presso l'istituto magistrale, in virtù di quanto previsto dalla L. 297/1994, costituiva già, dopo l'emanazione di tale disposizione, abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella elementare.

A distanza di soli 3 anni dalla legge indicata, interveniva un provvedimento del Ministro della Pubblica Istruzione, il Decreto interministeriale del 10 marzo 1997, recante norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola materna ed elementare, previste dall'art. 3, comma 8, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Il Decreto Interministeriale del 1997, vista l'istituzione di un nuovo e specifico corso di laurea articolato in due indirizzi, per la formazione degli insegnanti della scuola materna e della scuola elementare, determinava quali titoli di studio, all'epoca rilasciati dalle scuole e dagli Istituti magistrali, potessero ancora considerarsi validi ai fini dell'accesso/abilitazione all'insegnamento nelle predette scuole.

L'art. 2, co. 1, del D.I. del 10.03.1997, espressamente riconosceva che i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'a.s. 2001-2002, conservavano in via permanente l'attuale valore legale e pertanto abilitante l'insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare, secondo quanto previsto dall'art. 197 e seguenti del citato decreto legislativo n. 297 del 1994.

A fugare ogni incertezza o dubbi in ordine al valore abilitante del diploma magistrale conseguito, entro l'a.s. 2001-2002 al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali

dell'istituto magistrale, intervenne l'anno successivo il Decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 1998.

Il D.P.R. n. 323/1998, avente ad oggetto il "Regolamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore" all'art. 15, co. 7, stabiliva in via transitoria che:

"I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/98 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare.

Il diploma magistrale, conseguito entro l'a.s. 2001/2002, conferisce pertanto ai diplomati la qualifica professionale di insegnante di scuola materna ed elementare e costituisce a tutti gli effetti di legge titolo di abilitazione all'insegnamento, **a carattere permanente.**

Il fatto che il Diploma magistrale, conseguito prima del 2001/2002, abbia valore abilitante è espressamente confermato anche dal medesimo Ministero dell'Università che, a più riprese, ove chiamato a pronunciarsi sull'argomento, non ha mancato di evidenziare come tale diploma "conserverà per sempre il valore abilitante e consentirà, comunque, di accedere all'insegnamento" (nota a firma del Ministro Berlinguer, 3 marzo 1997, prot. n. 12588/BL, il cui contenuto è in seguito ribadito anche dalle circolari ministeriali 18 ottobre 2008, prot. n. 4458/C18).



La condizione di titolo di abilitazione a carattere permanente del Diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 appare all'evidenza confermata con anche dalla successiva C.M. n. 31 del 18 marzo 2003, la quale ai fini dei requisiti di cui devono essere muniti i docenti per esercitare la professione di insegnante fa salvo il "valore abilitante del diploma conseguito entro l'anno 2001-2002 a conclusione dei corsi ordinari e sperimentali delle scuole magistrali per l'insegnamento nelle scuole dell'infanzia e degli istituti magistrali per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare...".

Recentemente anche le pronunce di merito dei Tribunali Amministrativi Regionali hanno riconosciuto, al di là di ogni ragionevole dubbio, il valore abilitante del diploma magistrale conseguito, entro l'a.s. 2001-2002 al termine dei corsi triennali e

quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale.

Il T.A.R. per il Piemonte, sez. II, sul ricorso n. 91/2013, proposto da una ventina di insegnanti precarie della scuola materna e titolari del diploma quinquennale di Scuola Magistrale o del diploma quadriennale di Istituto Magistrale, conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, per l'annullamento di un bando di avviso di selezione pubblica per titoli ai fini della formazione di una graduatoria di candidati da utilizzare per assunzioni a tempo determinato, nonché per l'accertamento del valore abilitante del diploma di Scuola Magistrale e di quello di Istituto Magistrale conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002 ai fini della ammissione alla selezione pubblica, con sentenza n. 110/2014, richiamando le norme di cui all'art. 197, co. 1 del D.lgs. n. 297/1994 e soprattutto l'art. 15, co. 7 del D.P.R. n. 323/1998, riconosceva il valore abilitante all'insegnamento al titolo posseduto dalle ricorrenti.

Tale pronuncia, assume un rilievo fondamentale, non solo per il riconoscimento sopra menzionato, il quale peraltro deriva dalla semplice e corretta lettura delle norme, ma statuisce, in ossequio al rispetto principio di parità di trattamento ex art. 3 Cost., il non automatico declassamento dei Diplomatî Magistrali ante 2001-2002, rispetto a coloro che successivamente hanno conseguito l'abilitazione attraverso concorso o laurea specialista. Si legge, infatti, chiaramente nella motivazione della sentenza che:



“La previsione di una preferenza, nella forma della automatica anteposizione in graduatoria, per i candidati laureati ovvero in possesso dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia conseguita mediante concorso, risulta immediatamente lesiva e finisce, di fatto, per estromettere dagli incarichi di insegnamento soggetti quali le odierne ricorrenti, che hanno conseguito il diploma abilitante ed hanno iniziato l'attività di insegnamento in un periodo nel quale non era richiesto altro titolo per l'accesso alle selezioni”.

Non pare dunque, possano più nutrirsi perplessità di carattere giuridico, circa il valore del diploma di Scuola Magistrale e di quello di Istituto Magistrale conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002.

Il valore abilitante è confermato non solo, dal combinato disposto dell'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054 dell'art. 197 D.lgs. 197/1994, dell'art. 2, co. 1 del D.I. 10.03.1997, dell'art. 15, co. 7 del D.P.R. n. 323/1998, ma è stato recentemente riconosciuto anche dall'Adunanza del Consiglio di Stato, Sez. II, del 5 giugno 2013, N.

affare 04929/2012, in sede consultiva, a seguito della proposizione di un ricorso straordinario al Capo dello Stato da parte di alcuni Diplomatici Magistrali ante 2001/2002 (doc. 31).

In ultimo, ma non certamente in ordine di importanza, i ricorrenti segnalano che, **in data 31 gennaio 2014, la Commissione Europea**, si è pronunciata sulla petizione avanzata da un docente italiano in merito alla conformità alla Direttiva 2005/36 del diploma di maturità magistrale.

La Commissione, esaminato il caso dell'interpellante, la cui richiesta era finalizzata a vedersi riconoscere il titolo di diploma magistrale per poter insegnare negli stati della Comunità Europea (nel caso specifico Gran Bretagna), ha interpellato l'autorità italiana (MIUR), chiarendo che il diploma magistrale costituisce qualifica piena all'insegnamento ("*fully qualified to teach in Italy*"), mentre il concorso a cattedre rappresenta soltanto una procedura di reclutamento nella scuola statale ("*the competition is just a recruitment procedure necessary to obtain a permanent position in a state school*").

A seguito della pronuncia della Commissione (doc., che ha riconosciuto la piena conformità del titolo, le autorità britanniche hanno riconosciuto la piena validità del titolo ai fini dell'insegnamento nel proprio paese. L'atto ufficiale con le conclusioni è stato inoltre trasmesso al Parlamento europeo.

Pertanto dopo una meticolosa istruttoria, ove gli uffici legali dei servizi della Commissione Europea hanno vagliato, ad una ad una, tutte le norme che riguardano il diploma di maturità magistrale, la Commissione è arrivata alla conclusione che il diploma di maturità magistrale costituisce una qualifica completa, al pari della laurea in scienze della formazione primaria, a prescindere dal superamento del concorso a cattedra.

Sulla base dell'analisi della normativa, la Commissione Europea è arrivata alla conclusione che il Ministero debba rilasciare ai diplomatici magistrali che ne fanno richiesta la dichiarazione di conformità alla Direttiva 2005/36/CE ai fini del riconoscimento del titolo in altri Stati membri dell'Unione Europea.



IV.

VIOLAZIONE E/O ERRONEA E FALSA APPLICAZIONE

dell'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054 dell'art. 197 D.lgs. 297/1994, dell'art. 2, co. 1 del D.I. 10.03.1997, dell'art. 15, cco. 7 del D.P.R. n. 323/1998, della C.M. 31 del 18 marzo 2003, art. 4.1.

Tutti gli odierni ricorrenti, come documentato ed ampiamente illustrato, sono insegnanti abilitati allo svolgimento di tale professione nelle scuole per l'infanzia, nonché nelle scuole primarie sin dall'anno scolastico 2001/2002.

Il D.M. 235/2014, pubblicato in data 09.04.2014, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicato con nota prot. 999, consente esclusivamente la permanenza e l'aggiornamento del punteggio delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo già inserito a pieno titolo o con riserva nelle fasce I, II, III e aggiuntiva (denominata IV) delle graduatorie ad esaurimento.

All'art. 2, co. 2, del D.M. 235/2014, concernente le norme relative alle valutazioni dei titoli, è previsto che per il personale iscritto nella III e nella IV fascia, la valutazione venga effettuata sulla base della tabella di valutazione, di cui al D.M. del 15 marzo 2007, integrata dal D.M. 78/2007 (allegato 2).

La Tabella di valutazione titoli (Allegato 2 del D.M. 235/2014) della III fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, approvata con D.M. 27 del 15 marzo 2007 e integrata dal D.M. 78 del 25 settembre 2007 (legge n. 143 del 4 giugno 2004, integrata dalla legge n. 186 del 27 luglio 2004 e modificata dalla legge 27 dicembre 2006 n. 296, alla lett. A.1), prevede, tra le diverse ipotesi di titoli abilitanti di accesso alla graduatoria: **“abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduto e riconosciuto valido per l'ammissione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto per cui si chiede l'inserimento nella graduatoria permanente”.**

Il Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Valle d'Aosta n.100/DEC del 16.04.2014, che dispone la regolamentazione per la Regione a Statuto Speciale dell'aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014-2015-2016/2017, recepisce e riporta integralmente per espresso richiamo le disposizioni

impartite dal D.M. 235/2014.

Appare di immediata evidenza l'illogicità, la contraddittorietà e l'illegittimità dei provvedimenti impugnati nella parte in cui non consentono l'ingresso nella terza fascia, delle graduatorie ad esaurimento per l'insegnamento nelle scuole per l'infanzia e primaria della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, ai ricorrenti, possessori di titolo abilitante Diplomatici magistrali ante l'a.s. 2001/2002.

Le norme di legge violate dai provvedimenti impugnati dagli odierni ricorrenti, l'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, l'art. 197 D.lgs. 297/1994, l'art. 2, co. 1 del D.L. 10.03.1997, nonché l'art. 15, cco. 7 del D.P.R. n. 323/1998, C.M. n. 31 del 18 marzo 2003, sanciscono espressamente che coloro che superano **l'esame di stato** conclusivo del diploma quinquennale di Scuola Magistrale o del diploma quadriennale di Istituto Magistrale, conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, **sono da considerarsi a tutti gli effetti di legge abilitati alla professione di insegnante nelle scuole per l'infanzia e nelle scuole primarie.**

La Tabella del D.M. 27/2007, sopra richiamata, di valutazione dei titoli abilitanti alle Graduatorie ad esaurimento di III fascia, indica espressamente **l'abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduto e riconosciuto valido per l'ammissione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto per cui si chiede l'inserimento nella graduatoria, all'epoca permanente, ora ad esaurimento.**

I ricorrenti, diplomatici magistrali ante 2001/2002, sono in possesso di titolo abilitante la professione di insegnante nella scuola per l'infanzia e nella scuola elementare, pertanto hanno diritto di accesso alla III fascia delle graduatorie permanenti/ad esaurimento per la Regione Autonoma della Valle d'Aosta, con un titolo che consentirebbe loro di ottenere un valutazione di 12 punti all'interno delle predette.

Tuttavia il D.M. 235/2014, e conseguentemente il Decreto n. 100 del Presidente della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, illegittimamente, in aperto contrasto con le disposizioni di legge indicate nel presente motivo ed **in contraddizione con la Tabella di valutazione allegata allo stesso D.M. 235/2014,** impediscono e non consentono ai ricorrenti abilitati all'insegnamento sin dall'anno 2002, l'inserimento nella III fascia

delle Graduatorie ad esaurimento per l'insegnamento nella scuola per l'infanzia e nella scuola primaria.

Se di fatto i ricorrenti Diplomati magistrali prima del 2001/2002 possiedono titolo abilitante, per cui secondo la tabella allegata al D.M. 235/2014 avrebbero diritto ad un'assegnazione di punteggio pari a 12 punti, **lo stesso D.M. 235/2014 non consente ai medesimi la possibilità di fare domanda per l'inserimento, ma permette esclusivamente l'aggiornamento per coloro che sono già presenti.**

Se a tale vizio di legge la Regione Autonoma della Valle d'Aosta volesse eccepire che, anche a considerare titolo abilitante il Diploma magistrale in possesso dei ricorrenti, la riapertura delle Graduatorie ad esaurimento non sia più possibile dopo l'intervento dell'art. 1, co. 605 della L. 269/2006⁵, e che i ricorrenti avrebbero potuto e dovuto, considerata l'ultima chiamata per il biennio 2007-2008 della norma indicata, fare domanda di inserimento nelle Graduatorie trasformate da permanenti ad esaurimento, la scrivente difesa obietta che **dalla successiva pubblicazione della L. 269/2006, tutta la normativa attuativa e regolamentare pubblicata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in materia di Graduatorie ad Esaurimento ha da sempre escluso ed impedito, nonostante le norme di legge affermassero il contrario, la possibilità per i Diplomati magistrali ante 2001/2002, di fare domanda di inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento.**

Come ampiamente illustrato nel paragrafo n. II della parte in diritto del presente ricorso, il Decreto Direttoriale del 16.03.2007 del Ministero della Pubblica Istruzione; avente ad oggetto, per l'appunto, la predetta ultima possibilità di integrazione, nonché l'aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento, nonostante richiamasse all'art. 3, co 1. la Tabella del D.M. 27 del 15 marzo 2007 (allegato 2)⁶, all'art. 4 stabiliva coloro i

⁵ Norma che si rammenta, salvo qualche rara eccezione avvenuta per mezzo di intervento di legge e non regolamentare, e salvo gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione per i docenti che all'epoca frequentavano le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASILD), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica ed il corso di laurea in Scienza della formazione primaria, ha chiuso definitivamente la possibilità di nuovi inserimenti nelle Graduatorie, allora permanenti, ora per tale ragione ad Esaurimento.

⁶ Tabella per la quale, si rammenta, è oggetto di assegnazione di 12 punti, l'abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduto e riconosciuto valido per l'ammissione alla

quali, in qualità di aspiranti potevano presentare la domanda di inserimento nella III fascia delle predette Graduatorie.

L'art. 4, con dettaglio, indicava dalla lett. a) alla lett. g) il tipo di abilitazione che consentiva la presentazione della domanda di inserimento nella III fascia Graduatorie ad Esaurimento, senza indicare né il Diploma magistrale conseguito prima dell'a.s. 2001/2002, né la generica affermazione riportata nella TABELLA del D.M. del 15.03.2007, relativa all'abilitazione/titolo abilitante comunque posseduto.

Pertanto secondo il D.Dir. del 16.03.2007 del M.I.U.R., i ricorrenti, così come tutti i diplomati magistrali ante 2001/2002, non avevano né requisiti, né titolo per la presentazione, nell'ultima occasione data dalla L. 296/2006, della domanda di inserimento nella III fascia delle Graduatorie ad esaurimento per l'insegnamento nelle scuole materne e dell'infanzia.

Gli interventi normativi regolamentari successivi alla L. 296/2009 posti in essere dal M.I.U.R., compreso il predetto D.Dir. Del 16.03.2007, in materia di aggiornamento, e di integrazione eccezionale, delle Graduatorie ad esaurimento, e nello specifico il D.M. del 13 giugno 2007, il D.M. 42 dell'8 aprile 2009, il D.M. n. 56/2009, il D.M. 62/2011, il D.M. 53/2012 ed in ultimo i *quivi* impugnati D.M. 235/2014 e il Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Valle d'Aosta n. 100 del 2014, non hanno mai consentito, ai Diplomatici magistrali prima dell'a.s. 2001/2002 di presentare domanda di inserimento nella III fascia delle Graduatorie ad Esaurimento, seppur per legge perfettamente ed incontestabilmente abilitati.

Si tratta sostanzialmente di **una violazione di legge** che a partire dal primo provvedimento amministrativo, D.Dir. Del 16.03.2007, successivo alla L. n. 269/2006, **si è riverberata, trasmettendosi con effetto virale, su tutta la regolamentazione normativa emanata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in materia di Graduatorie ad Esaurimento, sino agli ultimi provvedimenti D.M. 235/2014 e Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Valle d'Aosta n.**

medesima classe di concorso o al medesimo posto per cui si chiede l'inserimento nella graduatoria permanente, quindi anche il Diploma magistrale conseguito prima dell'a.s. 2001/2002.

100/2014.

Riducendo ai minimi termini gli aspetti della questione e dando una lettura pratica di ciò che avvenuto, si può tranquillamente affermare che il legislatore, con la L. 269/2006, ha suonato il campanello dell'ultima chiamata per tutti coloro che, in tale periodo storico, fossero dotati di titolo abilitante all'insegnamento (comunque posseduto) per fare domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, e, successivamente, quando è stata questione di regolamentare tale inserimento, il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, **dimenticandosi che i Diplomatici magistrali entro l'a.s. 2001/2002 erano detentori di titolo abilitante. non ha incluso i medesimi tra coloro che potevano presentare domanda di inserimento, estromettendoli per sempre, e contra legem, dalla III fascia delle Graduatorie ad Esaurimento**, ultimo avamposto per gli insegnanti della pubblica istruzione per ottenere, dopo anni di rinnovi a tempo determinato, un contratto a tempo indeterminato.

I provvedimenti *quivi* impugnati, emessi in violazione delle norme sopra enunciate, risultano gravemente lesivi del diritto soggettivo dei ricorrenti, conseguentemente si richiede che codesto Ill.mo Giudice adito, previo accertamento del diritto dei ricorrenti ad essere inseriti nelle GAE della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, nelle classi di concorso indicate, ne disponga la disapplicazione, con ogni conseguenza di legge.

V.

VIOLAZIONE E/O ERRONEA E FALSA APPLICAZIONE

dell'art. 1, comma 605, lett. c) e 607, l. 23 dicembre 2006, n. 296 e del D.M. n. 27 del 15 marzo 2007, in relazione all'allegata Tabella di valutazione approvata con il predetto decreto.

I provvedimenti, per i quali i ricorrenti chiedono la disapplicazione, in quanto illegittimo da parte dell'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, non violano esclusivamente le norme di legge che attribuiscono valore abilitante all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, al Diploma magistrale conseguito prima dell'a.s. 2001/2002, ma infrangono, anche e soprattutto, le disposizioni di legge che hanno disciplinato, e disciplinano tutt'ora, le Graduatorie ad esaurimento.

La scrivente difesa si riferisce nello specifico a quanto espressamente previsto dal co. 605, lett c. dell'art. 1 della L. 296/2006, con la quale il legislatore, trasformando da permanenti ad esaurimento le graduatorie, stabiliva che: **“Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria”**.

La legge 296/2006, chiudendo definitivamente le Graduatorie permanenti, aveva **fatto salvi gli inserimenti da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione**.

Bene, i Diplomatici magistrali, che avevano superato l'esame di stato finale entro l'anno 2001/2002 e quindi avevano conseguito il titolo abilitante all'insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare, secondo la L. 296/2006 avrebbero avuto pieno diritto di presentare domanda per l'inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento in terza fascia, senza alcuna riserva di sorta.

La regolamentazione, in materia di Graduatorie ad Esaurimento successiva alla L. 296/2006, posta in essere dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e dalla Regione Autonoma della Valle d'Aosta, dall'anno 2007 sino ad oggi per mezzo dei Decreti Ministeriali e Direttoriali, ha di fatto escluso a priori i Diplomatici magistrali abilitati all'insegnamento entro l'a.s. 2001/2002 dalla possibilità di presentare la domanda di inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento.

La violazione del comma 605, art. 1 L. n.296/2006 appare di tutta evidenza e di immediato rilievo dall'esame dei singoli Decreti Direttoriali e Ministeriali con i quali il Ministero competente ha regolamentato la materia ed escluso i ricorrenti dalle GAE.

La previsione della L. 296/2006, in ordine alla salvezza del diritto all'ultimo ingresso nelle menzionate Graduatorie, da parte di coloro che al momento della presentazione della domanda fossero comunque un possesso di titolo abilitante

all'insegnamento, trasfusa nella Tabella del D.M. 27/2007 alla quale i provvedimenti impugnati fanno ancora riferimento, **è stata disattesa e tradita da tutte le norme regolamentari poste in essere dall'Amministrazione Statale e da quella Regionale resistente.**

Gli interventi normativi regolamentari successivi al D.Dir. del 16.03.2007, in materia di aggiornamento, e di integrazione eccezionale, delle Graduatorie ad esaurimento, e nello specifico il D.M. Del 13 giugno 2007, il D.M. 42 dell'8 aprile 2009, il D.M. n. 56/2009, il D.M. 62/2011, il D.M. 53/2012 ed **in ultimo i quivi impugnati D.M. 235/2014 e il Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Valle d'Aosta n. 100 del 2014, non hanno mai consentito, ai Diplomatici magistrali prima dell'a.s. 2001/2002 di presentare domanda di inserimento nella III fascia delle Graduatorie ad Esaurimento, seppur per legge perfettamente ed incontestabilmente abilitati all'insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare.**

I Diplomatici Magistrali, **a causa della violazione di legge descritta, trasfusa e tramandata dal primo regolamento del Ministero competente, il D.Dir. 16.03.2007, attraverso tutti i successivi, e fino agli ultimi oggi impugnati, il D.M. 235/2014, compreso il Decreto del Presidente della Regione n. 100/DEC, sono stati esclusi illegittimamente ed ingiustamente dalla III fascia delle Graduatorie ad Esaurimento.**

Non solo. Tale illegittima esclusione relega gli odierni ricorrenti in un limbo ove, seppur abilitati per legge sin dall'anno 2002 all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria, **non possono concorrere al tanto ambito conseguimento di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, in condizioni di parità con altri colleghi che hanno successivamente conseguito l'abilitazione,** e ciò in aperta violazione e contrasto con numerosi dei principi cardine stabiliti dalla nostra Carta Costituzionale. **In definitiva i DD.MM., i Decreti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, impugnati, l'ultimo diniego all'inserimento reso agli odierni ricorrenti, anch'esso impugnato, hanno prodotto nuovo precariato, in contraddizione con l'obbiettivo della Legge n. 296/2006 del suo totale assorbimento,** non solo perché le 150.000 assunzioni previste dalla medesima normativa (art. 1, co. 605, lett. c) non sono mai

state effettuate, ma perché la misura del congelamento delle graduatorie ad esaurimento ha definitivamente escluso i ricorrenti, pur avendone titolo, dalla possibilità di immissioni in ruolo.

Si insiste pertanto affinché l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito disponga la disapplicazione di tutti i provvedimenti regolamentari illegittimi in quanto emessi in violazione delle norme indicate nel presente motivo, con ogni conseguenza di legge.

VI.

VIOLAZIONE E/O ERRONEA E FALSA APPLICAZIONE

degli artt. 3, 4, 33, co. 4, 35 e 97, co. 3 della Costituzione della Repubblica Italiana:

I provvedimenti impugnati dai ricorrenti, tenuto conto del possesso da parte di questi ultimi di valido titolo abilitante alla professione di insegnante nella scuola dell'infanzia e primaria, nonché del diritto riconosciuto dalla L. 296/2006 a presentare domanda di inserimento nella III fascia delle Graduatorie ad Esaurimento, concretano e pongono in essere molteplici e palesi violazioni dei principi sanciti dagli artt. 3, 4, 33, co. 4 e 35 e 97 della Costituzione Italiana.

Si evidenzia come i provvedimenti *quivi* impugnati dispongano arbitrariamente, irrazionalmente ed ingiustificatamente, **in violazione dell'art. 3 Cost., una disparità di trattamento tra i ricorrenti Diplomi Magistrali ante 2001/2002**, in possesso pertanto di titolo abilitante all'insegnamento nella scuola materna ed elementare, e i **docenti titolari di Laurea in Scienza della Formazione iscritti entro l'a.a. 2007/2008, parimenti detentori del medesimo titolo abilitante, nelle parti in cui viene negato ai primi e consentito ai secondi** l'inserimento, l'aggiornamento e la permanenza nella III fascia delle Graduatorie ad Esaurimento per l'insegnamento nelle scuole materne ed elementari.

La laurea in Scienze della Formazione primaria è stata istituita (1997) quale corso di studi per la formazione dei docenti della scuola dell'infanzia e primaria in sostituzione dei corsi di studi di livello pre-universitario erogati dalle scuole e dagli istituti magistrali.

Tali corsi erano sostanzialmente destinati a coloro che non avevano (o avrebbero) conseguito il titolo di scuola o istituto magistrale entro l'anno scolastico 2002.



Entrambi i corsi, ovvero quelli delle scuole ed istituti magistrali, ed i nuovi corsi universitari avrebbero consentito l'accesso ai concorsi a cattedra. Tuttavia, a differenza dei corsi di laurea, i diplomi conclusivi delle scuole e degli istituti magistrali avevano anche valore di abilitazione all'insegnamento, così come hanno previsto: l'art. 194, co. 1 e l'art. 197 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, art. 194, nonché l'art. 15, co. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, art. 15 comma 7.

Il corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria era inizialmente orientato, in maniera esclusiva, alla partecipazione ai concorsi. Ciò è confermato dall'art. 2 comma 4 del decreto interministeriale 10 marzo 1997: *"Nei corsi a posti di insegnante e di personale educativo allo specifico diploma di laurea per l'insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare sarà attribuito un punteggio aggiuntivo rispetto a quello spettante per il diploma di scuola magistrale, per quello di abilitazione magistrale e per i diplomi di laurea non specifici."*

L'art. 401, comma 2, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 prevedeva (perché ora tali graduatorie sono chiuse) che le graduatorie permanenti provinciali fossero integrate con i vincitori dei concorsi a cattedra: *"le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono periodicamente integrate con l'inserimento dei docenti che hanno superato le prove dell'ultimo concorso regionale per titoli ed esami, per la medesima classe di concorso e il medesimo posto..:"*

Pertanto, dopo l'istituzione della laurea in Scienze della Formazione primaria, e fino al 2003, i titoli di scuola ed istituto magistrale (entrambi abilitanti ex lege) e i titoli di laurea in S.d.F.P. (non abilitante) erano considerati titoli di accesso ai concorsi a cattedra, ed i vincitori di tali concorsi avrebbero avuto accesso alle graduatorie permanenti provinciali.

Solo nel 2003, con la Legge 28 marzo 2003, n. 53, art. 5 comma 3, è stato attribuito valore di abilitazione all'insegnamento alla Laurea in Scienze della Formazione Primaria, al quale è stato aggiunto, non valore concorsuale (i concorsi sono regolamentati, infatti, dall'art. 400 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297) ma di inserimento nelle graduatorie provinciali regolamentate dall'art. 401 del Decreto



Legislativo 16 aprile 1994, n. 297: *"L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola materna o dell'infanzia e nella scuola elementare o primaria. Esso consente altresì l'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni."*

La Legge 53/2003, si evidenzia, non attribuiva alcun valore concorsuale al titolo, ma, di fatto, si limitava a permettere l'accesso alle graduatorie permanenti previste dall'art. 401 (diventate poi ad esaurimento) in deroga alla partecipazione ai concorsi.

Tale valore di accesso alle graduatorie permanenti provinciali è stato, successivamente, abrogato dalla Legge 24 dicembre 2007, art. 2 comma 416. Pertanto i corsi avviati successivamente a tale data perdevano valore di accesso alle graduatorie permanenti, trasformate "ad esaurimento".

In realtà l'abrogazione dell'art. 5 della Legge 28 marzo 2003 da parte della Legge 24 dicembre 2007, art. 2 comma 416 portava come effetto accessorio non solo la cancellazione del diritto di accesso alle graduatorie provinciali permanenti in deroga ai concorsi, ma, altresì, per errore del Legislatore, lo stesso valore abilitante dell'esame finale del corso di laurea.

Alla soluzione di tale incongruenza provvedeva l'art. 6 del D.L. 1 settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2008, n. 169, il quale ha disposto, al comma 1 che: *"L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento nella scuola primaria o nella scuola dell'infanzia, a seconda dell'indirizzo prescelto."*

Con tale articolo, quindi, venne "restituito" il valore abilitante al titolo, ma non più il diritto di accesso in deroga al concorso alle graduatorie provinciali permanenti

(divenute ad esaurimento).

Pertanto i corsi iniziati entro l'anno accademico 2007-2008 conservano valore di accesso alle GP/GAE, mentre tale valore, per corsi iniziati successivamente, è stato definitivamente abrogato dalla Legge 24 dicembre 2007, art. 2 comma 416.

Ad oggi, quindi, sono da ritenersi abilitanti all'insegnamento e aventi titolo di accesso ai concorsi sia i titoli rilasciati entro il 2002 dalle scuole ed istituti magistrali, sia i titoli conclusivi dei corsi di laurea successivi al 2002.

Per questi ultimi sono titoli di accesso diretto alle graduatorie permanenti (ora GAE) i soli corsi iniziati entro l'anno accademico 2007-08, mentre il Diploma magistrale conseguito entro il 2001/2002 non rappresenta titolo di accesso diretto alle graduatorie ad esaurimento, secondo tutta la normativa regolamentare del M.I.U.R., successiva alla L. 296/2006 .

Soltanto il D.M. 27/2007 specificava espressamente che l'accesso alle graduatorie ad esaurimento era stato concesso a chiunque fosse in possesso di un qualsiasi titolo abilitante conseguito tramite un esame, e quindi anche ai diplomati magistrali.

Al fine di comprendere e rilevare, nel caso di specie, la violazione del principio di uguaglianza formale e sostanziale, nonché del principio di ragionevolezza sancito dall'art. 3 Cost., si rammenta che **ove uno Stato elevi il livello di formazione richiesto per accedere ad una professione (quanto avvenuto con l'istituzione della Laurea SFP "laurea in Scienze della Formazione Primaria"), i titoli precedentemente acquisiti automaticamente sono equiparati al nuovo titolo.**

Violerebbe certamente il principio di certezza del diritto e dell'affidamento permettere che un titolo precedentemente riconosciuto abilitante, successivamente all'elevazione del livello di formazione richiesto per accedere ad una professione, perda ogni efficacia e valore giuridico, costringendo, coloro che ne sono in possesso oramai da anni, e che pertanto esercitano la professione per mezzo dello stesso, a sostenere ulteriori esami abilitanti.

Per tale ragione l'abilitazione all'insegnamento dei ricorrenti tutti diplomati magistrali entro gli anni scolastici 2001.2002, costituirebbe una situazione giuridica consolidata in capo a tutti coloro che hanno acquisito quel titolo che non può perdere efficacia.



Non sussiste pertanto alcuna ragione giuridica, di merito o di legittimità per cui ai Diplomatici magistrali entro l' a.s. 2001/2002 deve essere negato l'inserimento e la permanenza nella III fascia delle Graduatorie ad Esaurimento, mentre ai Laureati in Scienze della Formazione iscritti ai corsi prima dell'a.a. 2007/2008 invece è concesso, **quando sostanzialmente si è in presenza del medesimo titolo di abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria.**

Alla luce di quanto sopra esposto appare manifesta ed indubbia la violazione del principio di uguaglianza e ragionevolezza ex art. 3 Cost., **dei provvedimenti impugnati** con il presente atto, come di tutti i provvedimenti precedenti di aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento del M.I.U.R., successivi alla L. 296/2006.

Tali provvedimenti violano il principio costituzionale della parità di trattamento nella parte in cui, **seppur in presenza di un titolo di studio avente il medesimo valore legale ed abilitante,** permettono a coloro in possesso di diploma di Laurea in Scienze della Formazione con iscrizione antecedente all'a.a. 2007/2008, l'inserimento, la permanenza e l'aggiornamento nella III fascia delle G.A.E. per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, **negando invece il medesimo diritto ai ricorrenti, possessori di Diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002, senza alcuna obbiettiva e ragionevole esigenza di differenziazione.**

Per quel che concerne infine il principio di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione si rileva che tale principio si estrinseca per mezzo dell'organizzazione della stessa e consiste nella non discriminazione dei soggetti coinvolti nell'azione amministrativa.

In senso attivo, il principio di imparzialità si esplica in riferimento all'attività della pubblica amministrazione, che deve perseguire i propri obiettivi in maniera imparziale, traducendo sul piano amministrativo il generale principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost. Questo, tuttavia, non esclude che la pubblica amministrazione possa esprimere valutazioni discrezionali circa interessi diversi, ma impone che le sue decisioni vengano prese nell'osservanza della legge e senza alcuna arbitraria discriminazione tra i soggetti coinvolti.

Onde evitare inutili ripetizioni i ricorrenti si richiamavano a quanto sopra illustrato in relazione alla disparità di trattamento posta in essere da tutti i provvedimenti impugnati, evidenziando come la violazione del principio di cui all'art. 97, co. 3, Cost. discenda, dalla contestuale violazione del principio di cui all'art. 3 Cost., originata dal D.Dir. del 16.03.2007, in materia di integrazione e di aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento, e proseguita dal D.M. Del 13 giugno 2007, dal D.M. 42 dell'8 aprile 2009, dal D.M. n. 56/2009, dal D.M. 62/2011, **ed in ultimo conclusasi con i quivi impugnati D.M. 235/2014 e il Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Valle d'Aosta n. 100 del 2014.**

In conclusione tutti i provvedimenti impugnati, oltre ad avere violato e disapplicato le norme costituzionali in questione, si rivelano del tutto illogici, irragionevoli ed ingiusti.

§ VII.

Il valore erga omnes

delle pronunce di annullamento del CONSIGLIO DI STATO del D.M. 235/2014

e il recente, consolidato e favorevole orientamento giurisprudenziale della

Giurisdizione Ordinaria – Sez. lavoro - sul punto.

Il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/02 ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, infine, ha ottenuto definitiva consacrazione con **la sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015.**

Con tale sentenza il Consiglio di Stato ha dichiarato l'illegittimità del D.M. 235/2014 nella parte in cui non consente ai titolari del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 la presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento valide per gli aa.ss 2014/2017.

Secondo i Giudici di Palazzo Spada, infatti: **"non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento**

nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali".

E ancora "[...] Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato [...]" (Consiglio di Stato, sentenza n. 1973/2015).

Dopo la pubblicazione della sentenza sopra citata, le ricorrenti hanno inoltrato diffida per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, ma tale diffida non ha sortito alcun effetto.

Con riferimento alle pronunce di annullamento di atti amministrativi a contenuto generale, si è da sempre osservato che alle stesse non si potesse riferire una mera efficacia *inter partes* della cosa giudicata, giacché l'eliminazione dal mondo del diritto dell'atto a contenuto generale dispiega immediatamente effetti *erga omnes*, includendo anche i soggetti che non avessero partecipato al processo, ma che fossero interessati dagli effetti dell'atto caducato.

In effetti, proprio partendo da tali casi pratici, la dottrina è giunta ad individuare una categoria di atti, dato l'annullamento dei quali, viene a prodursi un effetto che non può considerarsi unicamente limitato alle sole parti processuali, ma che dispiega effetti *erga omnes*.

Tale categoria è costituita **dagli atti regolamentari e quelli generali**, che si distinguono per il loro carattere di inscindibilità: **gli stessi, infatti, contenendo una disciplina applicabile ad una platea generalizzata, determinano comunque la produzione di effetti erga omnes anche in caso di loro annullamento (Cfr. Cass., Sez. I, 13 marzo 1998 n. 2734, in Giust. civ. Mass. 1998, 573, secondo cui: il principio dell'efficacia inter partes del giudicato amministrativo non trova applicazione con riguardo alle pronunce di annullamento di peculiari categorie di atti amministrativi, quali quelli aventi natura regolamentare, e quelli aventi portata**

generale determinando la relativa pronuncia di annullamento una loro definitiva ablazione dalla sfera del rilevante giuridico, attese la ontologica indivisibilità, con conseguente efficacia di tale pronuncia nei confronti non solo dei singoli ricorrenti, ma di tutti i soggetti concretamente destinatari di essi, ancorché rimasti inerti in sede di tutela giurisdizionale amministrativa).

Il Tar Campania – Napoli, Sez. IV, con sentenza del 7 settembre 2012, n. 3811 ha ulteriormente ribadito, in caso di annullamento di atti generali e indivisibili, la mancata applicazione del divieto di estensione soggettiva del giudicato in materia di pubblico impiego, sancito dal co. 132 art. 1 Legge 311/2004 e confermato dal co. 6 art. 41 D.L. 207/2008. Nel caso specifico, infatti, il Tar ha ritenuto che “la finalità che informa il divieto di estensione soggettiva non può essere estesa anche alle ipotesi ... in cui l'estensione degli effetti delle pronunce giurisdizionali non risulta in alcun modo idonea a determinare pregiudizi finanziari a carico dell'amministrazione ma, al contrario, a consentire l'esplicazione dei principi, riconducibili all'imparzialità e buon andamento, di par condicio e favor participationis”.

Non si può, dunque, nutrire alcun dubbio che la sopracitata pronuncia caducatoria del Consiglio di Stato giovi anche alle odierne ricorrenti, con conseguente esclusione della possibilità, per la Regione Autonoma della Valle d'Aosta, di respingere le richieste delle ricorrenti invocando disposizioni regolamentari definitivamente annullate dalla giustizia amministrativa.

Tanto più che a seguito delle due ulteriori pronunce **la n. 4232/2015 del 05.05.2015 (doc. 17) ed in ultimo la recentissima n. 5439/2015 del 02.12.2015 (doc. 18), l'orientamento del Consiglio di Stato, Sez. VI, può considerarsi definitivamente consolidato.**

La portata delle sopra indicate pronunce è senz'altro generale e determina la definitiva ablazione delle norme regolamentari, anche per soggetti estranei al giudizio, in ragione della natura dell'atto annullato, indirizzato ad una pluralità di soggetti e con contenuto inscindibile (Cass. Civ. 24.08.2004, n. 16728).

La scrivente difesa segnala infine come anche la Giurisdizione Ordinaria del Lavoro abbia ormai accolto i principi sanciti dalle sopra indicate pronunce del Consiglio di

Stato di annullamento del D.M. 235/2014.

Senza entrare nel merito e nelle ragioni di ogni singola decisione, le quali per altro non si discostano da quanto indicato in diritto dalle ricorrenti, si indicano e producono di seguito le ordinanze/sentenze dei Giudici del Lavoro delle Corti Italiane sul punto:

- Ordinanza del Tribunale dell'Aquila del 07.07.2015 – R.G. 293/2014 (doc. 32), Ordinanza del Tribunale di Avezzano del 09.06.2015 (doc. 33), Ordinanza del Tribunale di Tivoli del 21.07.2015 R.G. 2152/2015 (doc. 34), Ordinanza del Tribunale di Como del 29.07.2015 (doc. 35), Ordinanza del Tribunale di Ravenna del 27.07.2015 – R.G. n. 635/2015 (doc. 36) Ordinanza del Tribunale di Ferrara del 30.07.2015 – R.G. 319/2015 (doc. 37) Sentenza del Tribunale di Napoli Nord del 22.07.2015 – R.G. 5702/2015 (doc. 38), Ordinanza del Tribunale di Padova del 03.08.2015 – R.G. 1680/2015 (doc. 39) Ordinanza del Tribunale di Sulmona del 03.08.2015 – R.G. 240/2015 (doc. 40), Ordinanza del Tribunale di Vicenza del 03.08.2015 – R.G. 845/2015 (doc. 41) Ordinanza del Tribunale di Benevento del 09.07.2015 – R.G. 2495/2015 (doc. 42) Ordinanza del Tribunale di Pordenone del 20.07.2015 (doc. 43);

Pertanto, per quanto sopra esposto, le ricorrenti ut supra rappresentate, difese e domiciliate, hanno pieno diritto di vedere accolte le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, ogni contraria, istanza, eccezione e deduzione reietta, in accoglimento del proposto ricorso:

NEL MERITO IN VIA PRELIMINARE:

- **Accertare** la nullità e/o l'illegittimità, la violazione di legge e delle norme Costituzionali, per tutti i motivi indicati in diritto, del D.M. n. 235/2014, del Decreto n. 100/DEC del Presidente della Regione Autonoma della Valle d'Aosta del 16.04.2014, di ogni atto presupposto e successivo, delle Graduatorie ad Esaurimento della Regione Autonoma della Valle d'Aosta per la classe di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e per la classe di concorso Scuola Primaria (EEEE) valide per gli anni scolastici 2014/2017,
- **CON CONSEGUENTE DISAPPLICAZIONE** di ogni atto amministrativo e regolamentare meglio indicati in premessa **nonché di ogni atto o decreto**

emesso dal M.I.U.R. e dalla Regione Autonoma della Valle d'Aosta, di adesione e richiamo integrale alla regolamentazione del M.I.U.R. in materia di Graduatorie ad Esaurimento ad esso connesso, presupposto, antecedente, collegato e/o conseguente del procedimento, nella parte in cui non hanno consentito alle ricorrenti, titolari di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, l'inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento della Regione Autonoma della Valle d'Aosta per la classe di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e per la classe di concorso Scuola Primaria (EEEE, valide per gli anni scolastici 2014/2017, e conseguentemente;

NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:

- Accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti, titolari di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, alla presentazione della domanda e all'inserimento nella III fascia delle Graduatorie ad Esaurimento della Regione Autonoma della Valle d'Aosta per la classe di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e per la classe di concorso Scuola Primaria (EEEE) valide per gli anni scolastici 2014/2017, nella posizione derivante dal punteggio attribuibile alle medesime applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento;
- **Condannare** la Regione Autonoma della Valle d'Aosta, in persona del Presidente *pro tempore* ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire l'inserimento, a pieno titolo e senza riserva, delle ricorrenti nelle suddette graduatorie, con decorrenza dall'approvazione delle graduatorie ad esaurimento per gli anni 2014/2017, o, in subordine, dalla data di presentazione della domanda giudiziale, e nella posizione derivante dal punteggio attribuibile ai medesimi applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento, con tutte le conseguenze di legge.
- Con espressa riserva di formulare in altro giudizio ulteriori domande compresa quella per richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti dalle ricorrenti a causa del comportamento illegittimo dell'Amministrazione competente.
- Con condanna della resistente al pagamento delle spese processuali, oltre



accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;

In via Istruttoria si produce la seguente documentazione:

- 1) D.M. 235/2014;
- 2) Decreto n. 100/DEC del Presidente della Regione Autonoma della Valle d'Aosta del 16.04.2014;
- 3 – 14) Diplomi di Maturità Magistrale delle ricorrenti;
- 15) D.P.R. del 25 marzo 2014;
- 16) Sentenza Consiglio di Stato, Sez. VI n. 1973/2015 del 16.04.2015;
- 17) Sentenza Consiglio di Stato, Sez. VI n. 4232/2015 del 05.05.2015;
- 18) Sentenza Consiglio di Stato, Sez. VI n. n. 5439/2015 del 02.12.2015;
- 19 – 30) Diffide inserimento in GAE dei ricorrenti e Rigetto della Regione Autonoma della Valle d'Aosta;
- 31) Parere Adunanza del Consiglio di Stato, Sez. II, del 5 giugno 2013, N. affare 04929/2012;
- 32) Ordinanza del Tribunale dell'Aquila del 07.07.2015 – R.G. 293/2014;
- 33) Ordinanza del Tribunale di Avezzano del 09.06.2015;
- 34) Ordinanza del Tribunale di Tivoli del 21.07.2015 R.G. 2152/2015;
- 35) Ordinanza del Tribunale di Como del 29.07.2015;
- 36) Ordinanza del Tribunale di Ravenna del 27.07.2015 – R.G. n. 635/2015;
- 37) Ordinanza del Tribunale di Ferrara del 30.07.2015 – R.G. 319/2015;
- 38) Sentenza del Tribunale di Napoli Nord del 22.07.2015 – R.G. 5702/2015;
- 39) Ordinanza del Tribunale di Padova del 03.08.2015 – R.G. 1680/2015;
- 40) Ordinanza del Tribunale di Sulmona del 03.08.2015 – R.G. 240/2015;
- 41) Ordinanza del Tribunale di Vicenza del 03.08.2015 – R.G. 845/2015;
- 42) Ordinanza del Tribunale di Benevento del 09.07.2015 – R.G. 2495/2015;
- 43) Ordinanza del Tribunale di Pordenone del 20.07.2015.
- 44) Graduatorie ad Esaurimento III fascia – Scuola dell'Infanzia – Regione Autonoma della Valle d'Aosta – classe scuola dell'infanzia;
- 45) Graduatorie ad Esaurimento III fascia – Scuola dell'Infanzia – Regione Autonoma della Valle d'Aosta – classe scuola primaria;

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI NOTIFICA
EX ART. 151 C.P.C.**

Il sottoscritto procuratore, in qualità di difensore dei sopra indicati ricorrenti, in adempimento al mandato in calce al presente atto

PREMESSO CHE

- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto delle ricorrenti all'inserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento nella terza fascia per la classe di concorso scuola primaria e dell'infanzia della Regione Autonoma della Valle d'Aosta;
- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che – in virtù dell'inserimento delle ricorrenti nelle vigenti graduatorie ad esaurimento per la classe di concorso scuola primaria e infanzia sarebbero scavalcati in graduatoria per punteggio dalle ricorrenti;
- la notifica del presente atto ai soggetti controinteressati secondo le ordinarie forme previste dal codice di procedura civile sarebbe assai difficile in considerazione dell'elevato numero dei destinatari, per la difficoltà nell'individuazione dei medesimi e dei loro recapiti;

CONSIDERATO CHE

- la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;
- l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della IV Sez. del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, “ (...) *Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino – potenziale convenuto in un giudizio – di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato (...)*”;



- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per le ricorrenti;
- l'art. 151 c.p.c. stabilisce la facoltà dell'Ill.mo Giudice adito di prescrivere, anche d'ufficio, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, con qualunque mezzo idoneo (compreso quelli per via telematica) quando lo consigliano circostanze particolari;
- l'art. 12 L. 205/00 prevede la facoltà per il Giudice adito di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli telematici o via telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;
- la stessa giurisprudenza ha ripetutamente affermato che "le modalità con cui siffatta notificazione viene disposta devono comunque essere tali da non compromettere il diritto di difesa, tutelato dall'art. 24 come «inviolabile» in ogni stato e grado del processo (C. 13868/2002), così come devono trovare corrispondenza nello scopo dell'atto e le modalità prescelte debbono garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio" (Cass. civ., n. 3286/06; Cass. civ., n. 4319/03);
- il TAR Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente - quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami di cui all'art. 150 c.p.c. - la pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del ramo della Pubblica Amministrazione interessata al procedimento oggetto di causa;
- la stessa giurisprudenza ordinaria del lavoro ha recentemente autorizzato tale forma alternativa di notifica: "...ritenuto che quanto precede sia conforme all'evoluzione normativa e tecnologica che permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con l'indubbio vantaggio ... di ovviare all'eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacea (cfr. sul punto anche TAR Lazio, Latina, Decreto collegiale n. 950/12; TAR Lazio, Roma,



Ordinanza collegiale n. 9506/2013)" (Tribunale Nuoro, Sez. Lavoro, ordinanza 17.7.15 nel proc. n. 250/15-1);

- tale forma di notifica continua ad essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive in materia di scuola. Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo:

http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12.

- la notifica mediante pubblicazione integrale del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito della Regione Autonoma della Valle d'Aosta -

http://www.regione.vda.it/bollettino_ufficiale/default_i.asp

[http://appweb.regione.vda.it/dbweb/albonotiziario.nsf/Avvisi?](http://appweb.regione.vda.it/dbweb/albonotiziario.nsf/Avvisi?openform&l=ita&tipo=1)

[openform&l=ita&tipo=1](http://appweb.regione.vda.it/dbweb/albonotiziario.nsf/Avvisi?openform&l=ita&tipo=1)

nonché sul sito webécole dal quale si accede dal sito della Regione Autonoma della Valle d'Aosta - sezione Istruzione ove i docenti verificano tutte le notizie relative al reclutamento/graduatorie/chiamate/concorsi nella pagina web:

<http://www.scuole.vda.it/index.php/docenti/reclut> sarebbe idonea ad assicurare

la conoscibilità dello stesso e permetterebbe ad eventuali controinteressati di intervenire nel presente procedimento.



Tutto ciò premesso e considerato, le parti ricorrenti

INSTANO

affinché l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito voglia autorizzare, **esclusivamente per i controinteressati**, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, che la notificazione del presente ricorso a tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive nella terza fascia della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) vigenti per gli anni scolastici 2014/2017 avvenga tramite pubblicazione sul sito web istituzionale del Regione Autonoma Valle d'Aosta:

http://www.regione.vda.it/bollettino_ufficiale/default_i.asp

<http://appweb.regione.vda.it/dbweb/albonotiziario.nsf/Avvisi?openform&l=ita&tipo=1>

<http://www.scuole.vda.it/index.php/docenti/reclut>

dei seguenti dati:

- Autorità giudiziaria procedente e numero di registro della procedura;
- nome della parte ricorrente e indicazione dell'Amministrazione intimata;
- sunto dei motivi del ricorso;
- indicazione dei controinteressati, da individuarsi genericamente come tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive della regione Autonoma della Valle d'Aosta, per le classi di concorso d'appartenenza;
- testo integrale del ricorso e decreto di fissazione dell'udienza;

ovvero, in via di subordine nelle denegata ipotesi, che l'Ill.mo Giudice adito non ritenesse efficace tale forma di notifica, le ricorrenti richiedono l'autorizzazione all'Ill.mo Presidente del Tribunale adito a procedere alla notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del D.P.R. del 30.05.2002, n°115, il sottoscritto difensore dichiara che la presente controversia attiene a materia di pubblico impiego, stante il valore indeterminabile della stessa e la riduzione ex lege del 50%, il contributo unificato corrisponde ad € 259,00;

Con ossequio.

Aosta il 22/12/2015

Avv. Sacha Bionaz



PROCURA SPECIALE

Noi sottoscritti **Annie VOYAT**, C.F. VYTNN81D58A326A , nata a Aosta il 14.01.1981, **Alessandra CERISE**, C.F. CRSLN73D60A326Y nata ad Aosta il 20.04.1973, **Elisa CHENAL**, C.F. CHNPLSE82E49A326I, nata a Aosta il 09.05.1982, **Stefania FAZARI**, C.F. FZRSFN81S43A326B, nata ad Aosta il 03.11.1981, **Margaret GASPARD**, C.F. GSPMGR82H62A326X , nata ad Aosta il 22.06.1982, **Arllette JORDANEY**, C.F. JRDRTT80P48A326I , nata ad Aosta il 08.09.1980, **Silvia MATTEA**, C.F. MTTSLV66R66L219A, nata a Torino il 26.10.1966, **Carmela Valentina SANTANGELO**, C.F. SNTCML82A52E379L, nata ad Ivrea il 12.01.1982, **Elisa SCOTESE**, C.F. SCTLSE81P46A326R, nata a Aosta il 06.09.1981, **Alessandra SMANIOTTO**, C.F. SMNLSN74A54D969L, nata a Genova il 14.01.1974, **Valentina SPINA**, C.F. SPNVNT79S61A326T, nata ad Aosta il 21.11.1979, **Francesca TOGNETTI**, C.F. TGNFNC79B64A326C nata ad Aosta il 24.02.1979, deleghiamo a rappresentarci e difenderci per questo atto di ricorso causa nanti il Giudice del Lavoro del Tribunale di Aosta, per l'inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento della Regione Autonoma della Valle d'Aosta dei ricorrenti, tutti diplomati magistrali ante 2001/2002, in ogni sua fase e grado, compresa la domanda riconvenzionale, la chiamata di terzo in causa, appello, esecuzione e rinuncia agli atti, anche nell'eventuale giudizio di opposizione, procedimenti cautelari e speciali, sequestri, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di transigere e conciliare, rinunciare agli atti del giudizio con promessa di rato, nonché quella di nominare altri avvocati e farsi sostituire, **l'Avv. Sacha BIONAZ** del Foro di Ivrea, eleggendo domicilio presso lo studio dell'**Avv. Valeria CASALI**, sito in Aosta, Via Esperanto n. 9. Prestiamo inoltre il consenso, ai sensi della L. 196/03, alla comunicazione e diffusione dei dati personali generici ed al trattamento dei dati sensibili, dando atto di aver ricevuto informazione sulla utilizzazione dei miei dati.

Annie VOYAT


Alessandra CERISE



Elisa CHENAL


Stefania FAZARI


Margaret GASPARD



Francesca TOGNETTI



Arllette JORDANEY


Silvia MATTEA

Arllette JORDANEY


Silvia MATTEA



Carmela Valentina SANTANGELO



Elisa SCOTESE


Carmela Valentina SANTANGELO

Elisa SCOTESE


Alessandra SMANIOTTO



Valentina SPINA





ACOSTA 22/12/2015 Sono autentiche

Avv. Sacha BIONAZ



DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA

L'Assistente Giudiziario F3

Lisa Tormena

23/12/15


R.G. 376/2015 LAV.

CRON. 2/2016



TRIBUNALE ORDINARIO AOSTA

IL GIUDICE

Letto il ricorso che precede,

FISSA

per la comparizione delle parti e per la discussione l'udienza del

4 3 2016 ore 9 00

Dispone che il presente decreto ed il suesteso ricorso siano notificati, a cura della parte ricorrente, a controparte entro il termine di legge, *autricecandu le notifiche ai controdintressati sui siti internet indicati in ricorso*

Avvisa la parte convenuta che il termine ultimo per la rituale costituzione scade dieci giorni prima dell'udienza sopra fissata.

Al fine di favorire la spedita e precisa trattazione del procedimento invita le parti a voler depositare copia di cortesia degli atti e dei documenti prodotti telematicamente

Aosta, 4.1.2016

IL GIUDICE

L'Assistente Giudiziario F3
Lisa Tormenta

DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA
DEL TRIBUNALE DI AOSTA 04/01/16

L'Assistente Giudiziario F3
Lisa Tormenta


Inviare notifiche telematiche

Avv. Casali

Bionaz

L'Assistente Giudiziario F3
Lisa Tormenta

È copia conforme all'originale
Aosta,
11 2016
L'Assistente Giudiziario F3
Lisa Tormena



11
11

11
11

11
11



Prot. n. 11625/SS

Aosta, 21 LUG. 2015

IL DIRIGENTE DEL PERSONALE SCOLASTICO

VISTA la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 "Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale" e, in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 708 in data 15.05.2015 concernente la ridefinizione della struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale, a modificazione della DGR 578/2012 e successive integrazioni, a decorrere dal 1° giugno 2015;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 823 del 29.05.2015 recante il conferimento dell'incarico dirigenziale alla sottoscritta;

VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e in particolare gli artt. 1 e 2;

VISTO il decreto ministeriale n. 235 in data 1° aprile 2014, concernente l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio scolastico 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 100 del 16 aprile 2014, concernente l'aggiornamento per la Regione Valle d'Aosta delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017;

VISTO il decreto ministeriale n. 486 del 20 giugno 2014, concernente lo scioglimento della riserva del titolo di abilitazione, l'inclusione negli elenchi di sostegno e l'inserimento del titolo di riserva dei posti per l'anno scolastico 2014/2015;

VISTO il decreto ministeriale n. 325 del 3 giugno 2015, concernente lo scioglimento della riserva del titolo di abilitazione, l'inclusione negli elenchi di sostegno e l'inserimento del titolo di riserva dei posti per l'anno scolastico 2015/2016;

RICHIAMATA la nota della Struttura Personale Scolastico prot. n. 11575 del 10 giugno 2015, concernente modalità e termini di presentazione, per la Regione Valle d'Aosta, delle domande di cui al suddetto D.M. n. 325/2015;

VISTO il D.D.P.S. prot. n. 18078 del 21 luglio 2014, con il quale sono state approvate e rese esecutive le graduatorie regionali ad esaurimento per l'accesso a posti di insegnamento nelle istituzioni scolastiche di scuola dell'infanzia della Valle d'Aosta, di cui ai suddetti D.M. n. 235/2014, decreto del Presidente della Regione n. 100/2014 e D.M. n. 486/2014, per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017;

VISTE le graduatorie regionali ad esaurimento per l'accesso a posti di insegnamento nelle istituzioni scolastiche di scuola dell'infanzia della Valle d'Aosta, pubblicate in via provvisoria in data 15 luglio 2015;

ACCERTATO che per cinque giorni, a partire dal 15 luglio 2015, le suddette graduatorie provvisorie sono state affisse all'albo di questa Sovrintendenza agli Studi e

Département surintendance des écoles
Personnel scolaire. Bureau administratif – écoles secondaires
Dipartimento sovrintendenza agli studi
Personale scolastico. Ufficio amministrazione scuole secondarie
51.01.13

11100 Aosta
piazza Deffeyes, 1
telefono +39 0165 273283
telefax +39 0165 273275

istruzione@pec.regione.vda.it
istruzione@regione.vda.it
www.regione.vda.it
C.F. 80002270074



sul sito informatico istituzionale della Regione Valle d'Aosta al fine di consentire a chiunque ne avesse interesse di prenderne visione ed eventualmente di presentare reclamo;

PRESO ATTO che non sono pervenuti reclami nel termine anzidetto;

VISTO il D.D.P.S. prot. n.14580 del 21 luglio 2015 con il quale, ai sensi dell'articolo 1, comma 4-quinquies del decreto legge 25.9.2009, n. 134 convertito con modificazioni dalla legge 24.11.2009, n. 167 e in applicazione del D.D.G. 11.3.2010, sono stati depennati dalle sopracitate graduatorie regionali ad esaurimento, approvate con D.D.P.S. prot. n. 18078 del 21.7.2014, gli aspiranti assunti con contratto a tempo indeterminato su posto di insegnamento o classe di concorso/abilitazione;

DECRETA

Sono ripubblicate in via definitiva, per gli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017, le allegate graduatorie regionali ad esaurimento per l'accesso a posti di insegnamento nelle istituzioni scolastiche di scuola dell'infanzia della Valle d'Aosta approvate con D.D.P.S. prot. n. 18078 del 21.7.2014, citato in premessa.

Il presente decreto è pubblicato in data odierna all'albo della Sovrintendenza agli Studi e sul sito informatico istituzionale www.scuole.vda.it nella sezione "Normativa e Servizi – Docenti – Reclutamento".

Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del sopracitato D.M. n. 235/2014, avverso il presente decreto possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall'ordinamento.



IL DIRIGENTE
(Clarissa Gregori)



Assessorat de l'Éducation et de la Culture

Assessorato Istruzione e Cultura

DEPARTEMENT SURINTENDANCE DES ÉCOLES - DIPARTIMENTO SOVRINTENDENZA AGLI STUDI
 PERSONNEL SCOLAIRE - PERSONALE SCOLASTICO

Bureau administratif - écoles maternelles, primaires et collège régional - Ufficio Amministrazione scuole infanzia, primaria e convitto

**GRADUATORIE AD ESAURIMENTO (GIÀ PERMANENTI PREVISTE DAGLI ARTT. 1 E 2 DELLA LEGGE 3.5.1999, N. 124)
 PER L'ACCESSO A POSTI DI SCUOLA DELL'INFANZIA DELLA VALLE D'AOSTA**

(Decreto Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 235 del 1° aprile 2014, Decreto Presidente Regione n. 100 del 16 aprile 2014, Decreto Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca n. 486 del 20 giugno 2014, Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 325 del 3 giugno 2015 e nota del Dirigente della Struttura Personale Scolastico prot. n. 11575 del 10 giugno 2015)

ANNI SCOLASTICI 2014/2015-2015/2016-2016/2017

GRADUATORIE DEFINITIVE RIPUBBLICATE PER GLI ANNI SCOLASTICI 2015/2016 E 2016/2017

Fascia	N. Ord.	Cognome	Nome	Luogo e data di nascita	Punteggio					Anno di iscrizione	Titoli di riserva	Titoli di Preferenza	Annotazioni	Supplenza graduatorie esaurimento
					Precedente Graduatoria	Titolo Accesso	Titoli Didattici	Altri titoli	Totale					
III	1	GALVAGNO	Cristina	Aosta	29/03/1972	177	0	36	0	213	2000			SI
III	2	GONTIER	Monica	Aosta	14/05/1976	177	0	36	0	213	2007			SI
III	3	ADLANI	Rachida	Casablanca (Marocco)	15/10/1961	176	0	36	0	212	2000			SI
III	4	PIZZICHEMI	Caterina	Aosta	23/11/1974	174	0	36	0	210	2000			SI
III	5	LIBERATORE	Tamara	Aosta	20/08/1973	171	0	36	0	207	2000			SI
III	6	MACHET	Chiara	Aosta	17/07/1975	168	0	36	0	204	2000			SI
III	7	BOSONIN	Barbara	Donnas (AO)	15/03/1973	162	0	36	0	198	2000			SI
III	8	FERRERO	Silvana	Sarre (AO)	30/07/1973	161	0	36	0	197	2000			SI
III	9	COMINOLO	Tatiana	Elizabetville (Zaire)	14/07/1964	157	0	36	0	193	2007			SI
III	10	BLANC	Erika	Aosta	25/08/1975	155	0	36	0	191	2002			SI
III	11	LUIGI	Céline Severine Celeste	Proisy (Francia)	08/01/1974	153	0	36	0	189	2000			SI
III	12	JACQUEMET	Enrica	Ivrea (TO)	01/07/1973	153	0	36	0	189	2000			SI
III	13	LUNARDI	Morena	Aosta	18/05/1969	152	0	36	0	188	2007			SI
III	14	BULLAS	Barbara	Aosta	19/04/1973	149	0	36	0	185	2002			SI
III	15	PIETROSANTI	Federica	Aosta	05/03/1975	145	0	36	0	181	2000			SI
III	16	PELLISSIER	Lorena	Aosta	20/08/1977	145	0	36	0	181	2002			SI
III	17	GANIS	Simona	Aosta	29/04/1976	144	0	36	0	180	2007			SI
III	18	DIEMOZ	Elena	Aosta	23/02/1963	148	0	30	0	178	2000			SI
III	19	POLI	Daniela	Aosta	18/08/1976	139	0	36	0	175	2002			SI
III	20	HERIN	Denise	Aosta	23/04/1979	138	0	36	0	174	2007			SI
III	21	NATALI	Michele	Aosta	17/05/1978	136	0	36	0	172	2007			SI
III	22	CAMMISOTTO	Angela	Aosta	16/05/1977	135	0	36	0	171	2007			SI
III	23	MARA	Samantha	Aosta	04/02/1978	133	0	36	0	169	2003			SI
III	24	GEBELLE	Laura	Aosta	23/02/1956	131	0	36	0	167	2000			SI
III	25	PERRIN	Alice	Aosta	29/10/1981	129	0	36	0	165	2005			SI
III	26	GROBBERIO	Cristina	Aosta	01/01/1971	129	0	36	0	165	2007			SI
III	27	BARGER	Enrica	Aosta	08/05/1961	129	0	36	0	165	2007			SI
III	28	OTTOZ	Alessia	Aosta	17/03/1977	128	0	36	0	164	2007			SI
III	29	ENGASZ	Silvana	Aosta	14/08/1981	124	0	36	0	160	2007			SI
III	30	SOTTILE	Massimo	Aosta	19/05/1977	124	0	36	0	160	2007			SI
III	31	BOURGO	Daniela	Challand St. Anselme (AO)	30/03/1961	122	0	36	0	158	2000			SI
III	32	GLESASZ	Daniela	Aosta	15/04/1981	122	0	36	0	158	2006			SI
III	33	GIULIANI	Florina	Aosta	28/03/1982	122	0	36	0	158	2007			SI
III	34	CAPPELLIN	Marika	Ivrea (To)	27/11/1977	119	0	36	0	155	2007			SI
III	35	CHARREY	Sidonie	Aosta	31/05/1979	116	0	36	0	152	2007			SI
III	36	SERIS	Daniela	Aosta	23/05/1977	115	0	36	0	151	2007			SI
III	37	SONZA	Katia	Ivrea (TO)	23/09/1982	110	0	36	0	146	2007			SI
III	38	PERNETTAZ	René	Aosta	24/11/1979	107	0	36	0	143	2007			SI
III	39	VASSONEY	Marianela	Aosta	19/04/1981	107	0	36	0	143	2007			SI
III	40	PONT	Monica	Torino	05/12/1968	106	0	36	0	142	2000			SI
III	41	RAZZANO	Lorenza	Ivrea (TO)	10/07/1980	105	0	36	0	141	2007			SI
III	42	COSENTINO	Marielena	Aosta	14/09/1963	99	0	36	0	135	2007			SI
III	43	BELLEY	Daniela	Aosta	05/03/1983	92	0	36	0	128	2007			SI
III	44	MOSCONI	Monica	Saluzzo (CN)	09/04/1973	127	0	0	3	127	2004			SI
III	45	BRESSAN	Ethel Maria	Aosta	17/04/1980	87	0	36	3	126	2007			SI
III	46	PASQUALONE	Marta	Morges (Svizzera)	01/11/1964	88	0	36	0	124	2005			SI
III	47	BORVICIUI	Maria Giovanna	Pinerolo (TO)	06/06/1976	118	0	0	0	118	2002			SI
III	48	CHEVRIER	Maria	Aosta	31/01/1980	81	R	36	0	117	2007			SI
III	49	INCOLETTI	Michele	Aosta	19/03/1981	78	0	36	0	114	2007		F2	SI
III	50	COME	Sara	Aosta	10/12/1984	78	0	36	0	114	2007			SI
III	51	FOGGIATO	Massimo	Ivrea (TO)	17/04/1978	54	42	16	0	112	2007			SI
III	52	CHARLES	Deborah	Aosta	07/01/1984	74	0	36	0	110	2007			SI
III	53	TROPIANO	Sabina	Cinquefrondi (RC)	11/01/1982	62	0	48	0	110	2007			SI
III	54	FURFARO	Francesca	Aosta	26/10/1981	36	42	30	0	108	2007			SI
III	55	PINNA	Sara	Aosta	01/12/1980	79	0	24	3	106	2007			SI
III	56	GALLIZIOLI	Alessandra	Aosta	27/03/1980	87	0	14	0	101	2007			SI
III	57	SCHINA	Tania	Aosta	06/09/1977	69	R	36	0	100	2007			SI
III	58	VAYR PIOVA	Alessandra	Aosta	08/06/1976	80	0	36	3	99	2007			SI
III	59	PETAY	Giuseppina	Aosta	06/06/1975	63	0	36	0	99	2007		Sostegno	SI
III	60	MALARA	Antonia	Milite Porto Salvo (RC)	29/09/1979	98	0	0	0	98	2004		Sostegno	SI
III	61	REMONDAZ	Elena	Aosta	01/07/1978	74	0	24	0	98	2009			SI
III	62	NEGRA	Elisabetta	Donnas (AO)	03/02/1986	60	0	36	0	96	2007			SI
III	63	MARGUERETTAZ	Federica	Aosta	09/03/1986	54	0	40	0	94	2007			SI
III	64	COME	Federica	Aosta	17/06/1980	58	0	36	0	92	2007			SI
III	65	DEVAL	Nathalie	Aosta	11/10/1983	74	0	18	0	92	2007			SI
III	66	RIZZONE	Providenza	Torino	14/03/1963	48	0	42	0	90	2007			SI
III	67	CONTOZ	Ilaria	Aosta	09/11/1985	54	0	36	0	90	2007		Sostegno	SI
III	68	BOIS	Tiziana	Aosta	14/09/1983	50	0	36	0	86	2007			SI
III	69	BRUNELLO	Claudia	Aosta	13/07/1986	44	0	36	0	80	2011			SI
III	70	DELL'AQUILA	Milano	Milano	15/02/1970	43	0	36	0	79	2011		Sostegno	SI
III	71	CERISE	Valeria	Aosta	14/03/1987	42	0	36	0	78	2007			SI
III	72	BERTHOD	Valentina	Aosta	27/06/1984	42	0	36	0	78	2007			SI
III	73	GIROD	Martina	Aosta	09/06/1984	42	0	36	0	78	2007			SI
III	74	NOE	Federica	Aosta	05/11/1986	41	0	36	0	77	2007			SI
III	75	MAZZITELLI	Francesca	Aosta	27/07/1986	42	0	34	0	76	2007			SI
III	76	DEFRA	Sara	Aosta	08/06/1984	41	0	34	0	75	2007			SI
III	77	FRASSY	Aosta	Aosta	11/09/1975	66	0	0	0	66	2007		Sostegno	SI
III	78	PLONER	Federica	Aosta	21/10/1988	42	0	24	0	66	2009		Sostegno	SI
III	79	VOYAT	Chantal Carmen	Aosta	31/03/1988	42	0	14	0	56	2009			SI
III	80	IACAMPO	Tamara Biancamaria	Aosta	11/01/1985	42	0	12	0	54	2007			SI
III	81	MATEOTTI	Paola	Aosta	29/06/1973	0	42	0	0	42	2007			SI
III	82	BERNARDI	Daniela	Torino	15/10/1978	0	42	0	0	42	2007			SI
III	83	HERIN	Julie	Aosta	26/10/1988	0	41	0	0	41	2009		Sostegno	SI
III	84	MENABREAZ	Valeria Chiara	Porto San Giorgio (AP)	18/02/1980	20	R	6	0	26	2007		F2	SI
III	85	VERARDO	Valentina	Aosta	13/07/1982	6	R	18	0	24	2009		F2	SI
III	86	JANS	Christiane	Ivrea (TO)	09/03/1985	0	R	0	0	0	2007		F2	SI

Fascia	N. Ord.	Cognome	Nome	Luogo e data di nascita		Punteggio					Anno di iscrizione	Titoli di riserva	Titoli di Preferenza	Annotazioni	Supplenze graduatorie esaurimento
						Precedente Graduatorie	Titolo Accesso	Titoli Didattici	Altri titoli	Totale					
III	87	MUNIER	Claire	Aosta	02/08/1988	0	R	0	0	0	2009				SI
IV	1	GIUNTA	Federica	Aosta	18/10/1962	48	0	24	0	72	2012			F2	SI

Legenda colonna "Titolo Accesso":

R Riserva conseguimento titolo di idoneità/abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia

I titoli di preferenza, qualora sussista una parità di punteggio e di anno di iscrizione o trasferimento o reinserimento, non vengono indicati ai sensi della vigente normativa sulla privacy


Legenda colonna "Annotazioni":

Riserva F2 Riserva requisito francese - acquisizione titolo mediante conseguimento laurea scienze formazione primaria presso l'Università agli studi della Valle d'Aosta

Sostegno Titolo di specializzazione per il sostegno

Aosta, 21 luglio 2015

IL DIRIGENTE DEL PERSONALE SCOLASTICO
 (Clarissa Gregori)





Assessorat de l'Éducation et de la Culture

Assessorato Istruzione e Cultura

DEPARTEMENT SURINTENDANCE DES ÉCOLES - DIPARTIMENTO SOVRINTENDENZA AGLI STUDI -
PERSONNEL SCOLAIRE - PERSONALE SCOLASTICO
Bureau administratif - écoles maternelles, primaires et collège régional - Ufficio Amministrazione scuole infanzia, primaria e convitto

**GRADUATORIE AD ESAURIMENTO (GIÀ PERMANENTI PREVISTE DAGLI ARTT. 1 E 2 DELLA LEGGE 3.5.1999, N. 124)
PER L'ACCESSO A POSTI DI SCUOLA DELL'INFANZIA DELLA VALLE D'AOSTA**

(Decreto Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 235 del 1° aprile 2014, Decreto Presidente Regione n. 100 del 16 aprile 2014, Decreto Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca n. 486 del 20 giugno 2014, Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 325 del 3 giugno 2015 e nota del Dirigente della Struttura Personale Scolastico prot. n. 11575 del 10 giugno 2015)

ELENCO SOSTEGNO ANNI SCOLASTICI 2014/2015-2015/2016-2016/2017

DEFINITIVO RIPUBBLICATO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2015/2016 E 2016/2017

Fascia	Cognome	Nome	Luogo e data di nascita	Punteggio					Anno di iscrizione	Titoli di riserva	Titoli di Preferenza	Supplenza graduatorie esaurimento	
				Precedente Graduatoria	Titolo Accesso	Titoli Didattici	Altri titoli	Totale					
III	VAYR PIOVA	Alessandra	Aosta	06/06/1976	60	0	36	3	99	2007			SI
III	PETÉY	Giuseppina	Aosta	06/06/1975	63	0	36	0	99	2007			SI
III	RIZZONE	Providenza	Torino	14/03/1963	48	0	42	0	90	2007			SI
III	BRUNELLO	Claudia	Aosta	13/07/1986	44	0	36	0	80	2011			SI
III	FRASSY	Sara	Aosta	11/09/1975	66	0	0	0	66	2007			SI
III	PLONER	Federica	Aosta	21/10/1988	42	0	24	0	66	2009			SI
III	HERIN	Julie	Aosta	26/10/1988	0	41	0	0	41	2009			SI

Aosta, 21 luglio 2015

IL DIRIGENTE DEL PERSONALE SCOLASTICO
(Clarissa Gregori)

Région Autonome
Vallée d'Aoste



Regione Autonoma
Valle d'Aosta

Assessorat de l'Education et de la Culture

Assessorato Istruzione e Cultura

Prot. n. 14528/55

Aosta, 21 LUG. 2015

IL DIRIGENTE DEL PERSONALE SCOLASTICO

VISTA la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 "Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale" e, in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 708 in data 15.05.2015 concernente la ridefinizione della struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale, a modificazione della DGR 578/2012 e successive integrazioni, a decorrere dal 1° giugno 2015;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 823 del 29.05.2015 recante il conferimento dell'incarico dirigenziale alla sottoscritta;

VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e in particolare gli artt. 1 e 2;

VISTO il decreto ministeriale n. 235 in data 1° aprile 2014, concernente l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio scolastico 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 100 del 16 aprile 2014, concernente l'aggiornamento per la Regione Valle d'Aosta delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017;

VISTO il decreto ministeriale n. 486 del 20 giugno 2014, concernente lo scioglimento della riserva del titolo di abilitazione, l'inclusione negli elenchi di sostegno e l'inserimento del titolo di riserva dei posti per l'anno scolastico 2014/2015;

VISTO il decreto ministeriale n. 325 del 3 giugno 2015, concernente lo scioglimento della riserva del titolo di abilitazione, l'inclusione negli elenchi di sostegno e l'inserimento del titolo di riserva dei posti per l'anno scolastico 2015/2016;

RICHIAMATA la nota della Struttura Personale Scolastico prot. n. 11575 del 10 giugno 2015, concernente modalità e termini di presentazione, per la Regione Valle d'Aosta, delle domande di cui al suddetto D.M. n. 325/2015;

VISTO il D.D.P.S. prot. n. 18079 del 21 luglio 2014, con il quale sono state approvate e rese esecutive le graduatorie regionali ad esaurimento per l'accesso a posti di insegnamento nelle istituzioni scolastiche di scuola primaria della Valle d'Aosta, di cui ai suddetti D.M. n. 235/2014, decreto del Presidente della Regione n. 100/2014 e D.M. n. 486/2014, per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017;

VISTE le graduatorie regionali ad esaurimento per l'accesso a posti di insegnamento nelle istituzioni scolastiche di scuola primaria della Valle d'Aosta, pubblicate in via provvisoria in data 15 luglio 2015;

Département de la surintendance des écoles - **Personnel scolaire**

Bureau administratif - écoles maternelles, pri **Personale scolastico maires et collège régional**

Dipartimento sovrintendenza agli studi -

Ufficio amministrazione scuole infanzia, primaria e convitto

51.01.12

11100 Aosta
piazza Deffeyes, 1
telefono +39 0165273335
telefax +39 0165273275

istruzione@regione.vda.it
istruzione@pec.regione.vda.it
www.regione.vda.it
C.F. 80002270074



ACCERTATO che per cinque giorni, a partire dal 15 luglio 2015, le suddette graduatorie provvisorie sono state affisse all'albo di questa Sovrintendenza agli Studi e sul sito informatico istituzionale della Regione Valle d'Aosta al fine di consentire a chiunque ne avesse interesse di prenderne visione ed eventualmente di presentare reclamo;

PRESO ATTO che non sono pervenuti reclami nel termine anzidetto;

VISTO il D.D.P.S. prot. n. 14581 del 21 luglio 2015 con il quale, ai sensi dell'articolo 1, comma 4-quinquies del decreto legge 25.9.2009, n. 134 convertito con modificazioni dalla legge 24.11.2009, n. 167 e in applicazione del D.D.G. 11.3.2010, sono stati depennati dalle sopracitate graduatorie regionali ad esaurimento, approvate con D.D.P.S. prot. n. 18079 del 21.7.2014, gli aspiranti assunti con contratto a tempo indeterminato su posto di insegnamento o classe di concorso/abilitazione;

DECRETA

Sono ripubblicate in via definitiva, per gli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017, le allegate graduatorie regionali ad esaurimento per l'accesso a posti di insegnamento nelle istituzioni scolastiche di scuola primaria della Valle d'Aosta approvate con D.D.P.S. prot. n. 18079 del 21.7.2014, citato in premessa.

Il presente decreto è pubblicato in data odierna all'albo della Sovrintendenza agli Studi e sul sito informatico istituzionale www.scuole.vda.it nella sezione "Normativa e Servizi - Docenti - Reclutamento".

Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del sopracitato D.M. n. 235/2014, avverso il presente decreto possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall'ordinamento.



IL DIRIGENTE
(Clarissa Gregori)



DEPARTEMENT SURINTENDANCE DES ECOLES - DIPARTIMENTO SOVRINTENDENZA AGLI STUDI -
PERSONNEL SCOLAIRE - PERSONALE SCOLASTICO
Bureau administratif - écoles maternelles, primaires et collège régional - Ufficio Amministrazione scuole infanzia, primaria e convitto

GRADUATORIE AD ESAURIMENTO (GIA' PERMANENTI PREVISTE DAGLI ARTT. 1 E 2 DELLA LEGGE 3.5.1999, N. 124) PER L'ACCESSO A POSTI DI SCUOLA PRIMARIA DELLA VALLE D'AOSTA

(Decreto Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 235 del 1° aprile 2014, Decreto Presidente Regione n. 100 del 16 aprile 2014, Decreto Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 486 del 20 giugno 2014, Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 325 del 3 giugno 2015 e nota della Struttura Personale Scolastico prot. n. 11575 del 10 giugno 2015)

ANNI SCOLASTICI 2014/2015-2015/2016-2016/2017

GRADUATORIE DEFINITIVE RIPUBBLICATE PER GLI ANNI SCOLASTICI 2015/2016 E 2016/2017

Fascia	N. Ord.	Cognome	Nome	Luogo e data di nascita	Punteggio					Anno di iscrizione	Titoli di riserva	Titoli di Preferenza	Annotazioni	Supplenze esaurimento
					Precedente Graduatoria	Titolo Accesso	Titoli Didattici	Altri titoli	Totale					
III	1	BIONAZ	Nicole	Aosta	17/10/1977	99	R	36	0	135	2007			SI
III	2	BRUNET	Catherine	Aosta	02/07/1983	95	0	36	0	131	2007		Ling.str. Inglese	SI
III	3	MASTROIANNI	Stefania	Aosta	11/07/1979	93	0	36	0	129	2007		Ling.str. Inglese	SI
III	4	COSTAZ	Romina	Aosta	06/07/1983	90	0	36	0	126	2007		Ling.str. Inglese	SI
III	5	DUBLANC	Francesca	Aosta	10/11/1981	88	0	36	0	124	2007		Ling.str. Inglese	SI
III	6	BELLISSIMO	Domenico	Aosta	01/10/1983	44	41	36	0	121	2007		Ling.str. Inglese	SI
III	7	BOSIO	Lorraine	Aosta	18/07/1975	84	0	36	0	120	2007		Ling.str. Inglese	SI
III	8	QUAGLINO	Antonella	Aosta	02/06/1984	78	0	36	0	114	2007		Ling.str. Inglese	SI
III	9	SARTEUR	Nicole Gemma	Aosta	25/01/1973	78	0	36	0	114	2007		Ling.str. Inglese	SI
III	10	BELLETO	Antonella	Aosta	16/07/1982	78	0	36	0	112	2009		Ling.str. Inglese	SI
III	11	ZAMBON	Claudia Concetta	Aosta	09/08/1979	70	0	36	0	106	2007		Ling.str. Inglese	SI
III	12	LANZILLI	Antonella	Benevento	09/08/1979	69	0	36	0	105	2007		Ling.str. Inglese	SI
III	13	BONVICINI	Maria Giovanna	Pinerolo (TO)	06/06/1976	69	0	36	0	105	2007		Ling.str. Inglese	SI
III	14	CRETIER	André	Aosta	11/08/1980	67	0	36	0	103	2007		Ling.str. Inglese	SI
III	15	ZAMBON	Dennis	Aosta	05/09/1974	66	0	36	0	102	2007		Ling.str. Inglese	SI
III	16	GRIVON	Giada	Aosta	24/04/1985	66	0	36	0	102	2007		Ling.str. Inglese	SI
III	17	MALARA	Antonina	Mellito di Porto Salvo (RC)	29/09/1979	65	0	36	0	101	2007		Ling.str. Inglese	SI
III	18	PERRUQUET	Arianna	Aosta	31/07/1979	22	42	36	0	100	2009		Ling.str. Inglese	SI
III	19	BRYER	Patrick	Aosta	25/10/1980	83	0	36	0	99	2007		Ling.str. Inglese	SI
III	20	BRUNAZZETTO	Ailisa	Aosta	10/06/1986	82	0	36	0	98	2007		Ling.str. Inglese	SI
III	21	PRATICO	Tamara	Aosta	17/10/1981	62	0	36	0	98	2007		Ling.str. Inglese	SI
III	22	LUIGI	Vanessa Clementine Delphine	Poissy (Francia)	20/09/1979	62	R	36	0	98	2007			SI
III	23	NICCO	Enrica Alda	Ivrea (TO)	02/12/1985	58	0	36	0	94	2007		Ling.str. Inglese	SI
III	24	BOSONIN	Veronica	Aosta	06/08/1987	54	0	36	3	93	2007		Ling.str. Inglese	SI
III	25	FOY	Charlita	Aosta	20/04/1976	57	R	36	0	93	2007			SI
III	26	BARI	Stefania	Aosta	16/06/1986	55	0	36	0	91	2007		Ling.str. Inglese	SI
III	27	CACACE	Vittoria	Aosta	28/11/1987	54	0	36	0	90	2007		Ling.str. Inglese	SI
III	28	PERRUCCIONE	Laura	Aosta	22/03/1986	54	0	36	0	90	2007		Ling.str. Inglese	SI
III	29	ACERBI	Giulia	Aosta	05/02/1985	53	0	36	1	90	2007		Ling.str. Inglese	SI
III	30	DELFINO	Valentina	Aosta	08/10/1987	50	0	36	0	86	2007		Ling.str. Inglese	SI
III	31	DI TOMMASO	Camilla	Aosta	07/09/1986	46	0	36	0	82	2007		Ling.str. Inglese	SI
III	32	JUGLIARI	Emmanuelina	Aosta	09/08/1986	46	0	36	0	82	2007		Ling.str. Inglese	SI
III	33	PEDRAZA	Analia	Aosta	03/02/1987	45	0	36	0	81	2007		Ling.str. Inglese	SI
III	34	CERISE	Claudine	Aosta	19/08/1985	42	0	36	0	78	2007		Ling.str. Inglese	SI
III	35	BORRE	Ludovica	Aosta	22/04/1985	42	0	36	0	78	2007		Ling.str. Inglese	SI
III	36	VONA	Rosanna	Aosta	01/08/1987	42	0	36	0	78	2007		Ling.str. Inglese	SI
III	37	LINTY	Chiara	Aosta	25/06/1985	42	0	36	0	78	2007		Ling.str. Inglese	SI
III	38	BARISELLI MAFFIGNOLI	Sara	Aosta	30/06/1987	42	0	36	0	78	2007		Ling.str. Inglese	SI
III	39	REGINATO	Ilaria	Aosta	31/01/1986	41	0	36	0	77	2007		Ling.str. Inglese	SI
III	40	BIC	Maria Felicità	Aosta	14/10/1982	41	0	36	0	77	2009		Ling.str. Inglese	SI
III	41	DIALLEY	Elisa	Aosta	23/03/1983	41	0	36	0	77	2009		Ling.str. Inglese	SI
III	42	VESTENA	Eleonora	Aosta	24/04/1988	41	0	36	0	77	2009		Ling.str. Inglese	SI
III	43	SACCHETTO	Francesca	Aosta	17/07/1985	41	0	32	0	73	2007		Ling.str. Inglese	SI
III	44	BIOLEY	Ylenia	Aosta	06/12/1976	45	0	24	0	69	2007		Ling.str. Inglese	SI
III	45	GLASSIER	Corinne	Aosta	20/09/1988	41	0	26	0	67	2009		Ling.str. Inglese	SI
III	46	CARVELLI	Eleonora	Aosta	26/03/1987	42	0	24	0	66	2007		Ling.str. Inglese	SI
III	47	DI CIUCCIO	Gabriella	Ivrea (TO)	08/10/1980	24	R	42	0	66	2007		F2	SI
III	48	ROSSET	Jessica	Aosta	08/09/1988	42	0	24	0	66	2009		Ling.str. Inglese	SI
III	49	DUROUX	Jennifer Eliane	Aosta	01/12/1986	42	0	24	0	66	2009		Ling.str. Inglese	SI
III	50	GRIMOD	Alessia	Aosta	07/08/1987	41	0	24	0	65	2009		Ling.str. Inglese	SI
III	51	TETTO	Maria Grazia	Aosta	09/03/1981	24	R	36	0	60	2007		F2	SI
III	52	FUSINAZ	Marco	Aosta	17/08/1987	41	0	18	0	59	2009		Ling.str. Inglese	SI
III	53	NEGRI	Valeria	Biella	19/07/1981	40	0	12	3	55	2007		Ling.str. Inglese	SI
III	54	CHABLOZ	Chantal	Aosta	26/09/1986	42	0	12	0	54	2007		Ling.str. Inglese	SI
III	55	PAVANI	Viviana	Ivrea (TO)	16/10/1988	42	0	12	0	54	2009		Ling.str. Inglese	SI
III	56	PIETROSANTI	Federica	Aosta	05/03/1975	53	0	0	0	53	2000		SI	
III	57	JACQUEMET	Enrica	Ivrea (TO)	01/07/1973	50	0	24	0	50	2000		SI	
III	58	DI CIUCCIO	Roberta	Ivrea (TO)	20/03/1983	14	R	36	0	50	2009		F2	SI
III	59	PIZZICHEMI	Caterina	Aosta	23/11/1974	48	0	0	0	48	2000		SI	
III	60	FILIPPI	Virna	Ivrea (TO)	28/07/1967	6	42	0	0	48	2007		Ling.str. Inglese	SI
III	61	DONADELLI	Arianna	Aosta	04/12/1979	45	0	0	0	45	2007		Ling.str. Inglese	SI
III	62	DIEMO	Elena	Aosta	23/02/1963	44	0	0	0	44	2000		SI	
III	63	MARINO	Nadir	Aosta	04/01/1983	0	41	2	0	43	2007		Ling.str. Inglese	SI
III	64	CLERIN	Amanda	Aosta	29/11/1987	0	42	0	0	42	2007		Ling.str. Inglese	SI
III	65	PERRIN	Alice	Aosta	29/10/1981	21	0	0	0	21	2007		Ling.str. Inglese	SI
III	66	GLESASZ	Anna	Aosta	15/04/1981	21	0	0	0	21	2007		Ling.str. Inglese	SI
III	67	FERRERO	Silvana	Sarre (AO)	30/07/1973	17	0	0	0	17	2000		SI	
III	68	EMMANUELO	Samantha	Gela (CL)	28/07/1973	0	R	0	0	0	2007		SI	
III	69	PERONO	Barbara	Aosta	21/09/1985	0	R	0	0	0	2007		F2	SI
III	70	CORRAINE	Antonie	Aosta	14/01/1986	0	R	0	0	0	2007		F2	SI
IV	1	JORDANEY	Emily	Aosta	23/02/1979	66	0	36	0	102	2012		Ling.str. Inglese	SI
IV	2	SCHINCARIOL	Laura	Ivrea (TO)	20/09/1980	66	0	24	0	90	2012		SI	

Legenda colonna "Titolo Accesso":

R Riserva conseguimento titolo di idoneità/abilitazione all'insegnamento nella scuola primaria

I titoli di preferenza, qualora sussista una parità di punteggio e di anno di iscrizione o trasferimento o reinserimento, non vengono indicati ai sensi della vigente normativa sulla privacy

Legenda colonna "Annotazioni":

Riserva F2 Riserva requisito francese - acquisizione titolo mediante conseguimento laurea scienze formazione primaria presso l'Università agli studi della Valle d'Aosta

Aosta, 21 luglio 2015



IL DIRIGENTE DEL PERSONALE SCOLASTICO
(Clarissa Gregori)



Assessorat de l'Éducation et de la Culture / Assessorato Istruzione e Cultura

DEPARTEMENT SURINTENDANCE DES ECOLES - DIPARTIMENTO SOVRINTENDENZA AGLI STUDI
 PERSONNEL SCOLAIRE - PERSONALE SCOLASTICO
 Bureau administratif - écoles maternelles, primaires et collège régional - Ufficio Amministrazione scuole infanzia, primaria e convitto

**GRADUATORIE AD ESAURIMENTO (GIÀ PERMANENTI PREVISTE DAGLI ARTT. 1 E 2 DELLA LEGGE 3.5.1999, N. 124)
 PER L'ACCESSO A POSTI DI SCUOLA PRIMARIA DELLA VALLE D'AOSTA**

(Decreto Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 235 del 1° aprile 2014, Decreto Presidente Regione n. 100 del 16 aprile 2014, Decreto Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 486 del 20 giugno 2014, Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 325 del 3 giugno 2015 e nota della Struttura Personale Scolastico prot. n. 11575 del 10 giugno 2015)

**ELENCO SOSTEGNO ANNI SCOLASTICI 2014/2015-2015/2016-2016/2017
 DEFINITIVO RIPUBBLICATO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2015/2016 E 2016/2017**

Fascia	Cognome	Nome	Luogo e data di nascita	Puntaggio					Anno di iscrizione	Titoli di riserva	Titoli di Preferenza	Suppienze graduatorie esaurimento
				Precedente Graduatoria	Titolo Accesso	Titoli Didattici	Altri titoli	Totale				
N.N.												

Aosta, 21 luglio 2015



IL DIRIGENTE DEL PERSONALE SCOLASTICO
 (Clarissa Gregori)

Clarissa Gregori



Assessorat de l'Éducation et de la Culture

Assessorato Istruzione e Cultura

DEPARTEMENT SURINTENDANCE DES ECOLES - DIPARTIMENTO SOVRINTENDENZA AGLI STUDI
PERSONNEL SCOLAIRE - PERSONALE SCOLASTICO

Bureau administratif - école maternelles, primaires et collège régional - Ufficio Amministrazione scuole infanzia, primaria e convitto

GRADUATORIE AD ESAURIMENTO (GIA' PERMANENTI PREVISTE DAGLI ARTT. 1 E 2 DELLA LEGGE 3.5.1999, N. 124)

PER L'ACCESSO A POSTI DI SCUOLA PRIMARIA DELLA VALLE D'AOSTA

(Decreto Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 235 del 1° aprile 2014, Decreto Presidente Regione n. 100 del 16 aprile 2014, Decreto Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 486 del 20 giugno 2014, Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 325 del 3 giugno 2015 e nota della Struttura Personale Scolastico prot. n. 11575 del 10 giugno 2015)

**ELENCO LINGUA STRANIERA INGLESE ANNI SCOLASTICI 2014/2015-2015/2016-2016/2017
DEFINITIVO RIPUBBLICATO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2015/2016 E 2016/2017**

Fascia	Cognome	Nome	Luogo e data di nascita	Punteggio					Anno di iscrizione	Titoli di riserva	Titoli di Preferenza	conseguimento lingua
				Precedente Graduatoria	Titolo Accesso	Titoli Didattici	Altri titoli	Totale				
III	BRUNET	Catherine	Aosta 02/07/1983	95	0	36	0	131	2007			A
III	MASTROIANNI	Stefania	Aosta 11/01/1979	93	0	36	0	129	2007			A
III	COSTAZ	Romina	Aosta 06/07/1983	90	0	36	0	126	2007			A
III	DUBLANC	Francesca	Aosta 10/11/1981	88	0	36	0	124	2007			A
III	BELLISSIMO	Domenico	Aosta 01/10/1983	44	41	36	0	121	2007			A
III	QUAGLINO	Antonella	Aosta 02/06/1984	78	0	36	0	114	2007			A
III	SARTEUR	Nicole Gemma	Aosta 25/01/1973	78	0	36	0	114	2007			A
III	BELLETTO	Antonella	Aosta 18/01/1982	76	0	36	0	112	2009			A
III	ZAMBON	Claudia Concetti	Aosta 11/10/1983	70	0	36	0	106	2007			A
III	LANZILLI	Antonella	Benevento 09/08/1978	69	0	36	0	105	2007			A
III	BONVICINI	Maria Giovanna	Pinerolo (TO) 06/06/1976	69	0	36	0	105	2007			A
III	CRETIER	André	Aosta 11/08/1980	67	0	36	0	103	2007			A
III	ZAMBON	Denimis	Aosta 05/09/1974	66	0	36	0	102	2007			A
III	GRNVO	Antonia	Mellio di Porto Salvo (RC) 24/04/1985	66	0	36	0	102	2007			A
III	MALARA	Arianna	Aosta 28/09/1976	65	0	36	0	101	2007			A
III	PERRUQUET	Arianna	Aosta 31/07/1979	22	42	36	0	100	2009			A
III	BRYER	Patrick	Aosta 25/10/1980	63	0	36	0	99	2007			A
III	PRATICO'	Tamara	Aosta 17/10/1981	62	0	36	0	98	2007			A
III	NICCO	Enrica Alda	Ivrea (TO) 02/12/1985	58	0	36	0	94	2007			A
III	BOSONIN	Veronica	Aosta 06/08/1987	54	0	36	3	93	2007			A
III	BARI	Stefania	Aosta 16/06/1986	55	0	36	0	91	2007			A
III	CACACE	Vittoria	Aosta 28/11/1987	54	0	36	0	90	2007			A
III	PERRUCCIONE	Laura	Aosta 22/03/1986	54	0	36	1	90	2007			A
III	ACERBI	Giulia	Aosta 05/02/1985	53	0	36	1	90	2007			A
III	DELFINO	Valentina	Aosta 08/10/1987	50	0	36	0	86	2007			A
III	DI TOMMASO	Camilla	Aosta 07/09/1986	46	0	36	0	82	2007			A
III	JUGLAIR	Emanuela	Aosta 09/08/1986	46	0	36	0	82	2007			A
III	PEDRAZA	Anita	Aosta 03/02/1987	45	0	36	0	81	2007			A
III	CERISE	Claudine	Aosta 19/09/1985	42	0	36	0	78	2007			A
III	BORRE	Ludovica	Aosta 22/04/1985	42	0	36	0	78	2007			A
III	VONA	Rosanna	Aosta 01/08/1987	42	0	36	0	78	2007			A
III	LINTY	Chiara	Aosta 25/06/1985	42	0	36	0	78	2007			A
III	BARISELLI MAFFIGNOLI	Sara	Aosta 30/08/1987	42	0	36	0	78	2007			A
III	REGINATO	Ilana	Aosta 31/01/1986	41	0	36	0	77	2007			A
III	BIC	Maria Felicia	Aosta 14/10/1982	41	0	36	0	77	2009			A
III	DIALLEY	Elsa	Aosta 23/03/1983	41	0	36	0	77	2009			A
III	VESTENA	Eleonora	Aosta 24/04/1988	41	0	36	0	77	2009			A
III	SACCHETTO	Francesca	Aosta 17/07/1985	41	0	32	0	73	2007			A
III	BIOLEY	Ylenia	Aosta 06/12/1976	45	0	24	0	69	2007			A
III	GLASSIER	Corinne	Aosta 20/09/1988	41	0	26	0	67	2009			A
III	CARVELLI	Eleonora	Aosta 26/03/1987	42	0	24	0	66	2007			A
III	ROSSET	Jessica	Aosta 08/05/1988	42	0	24	0	66	2009			A
III	DUROUX	Jennifer Eliane	Aosta 01/12/1986	42	0	24	0	66	2009			A
III	GRIMOD	Alessia	Aosta 07/08/1987	41	0	18	0	59	2009			A
III	FUSINAZ	Marco	Aosta 17/08/1987	41	0	18	0	59	2009			A
III	NEGRI	Valeria	Biella 19/07/1981	40	0	12	3	55	2007			A
III	CHABLOZ	Chantal	Aosta 26/09/1986	42	0	12	0	54	2007			A
III	PAVANI	Viviana	Ivrea (TO) 18/10/1988	42	0	12	0	54	2009			A
III	FILIPPI	Virna	Ivrea (TO) 28/07/1967	6	42	0	0	48	2007			B
III	MARINO	Nadir	Aosta 04/12/1979	45	0	0	0	45	2007			A
III	CLERIN	Armanda	Aosta 04/01/1983	0	41	2	0	43	2007			A
III	PERRIN	Alice	Aosta 29/11/1987	0	0	0	0	42	2007			A
III	GLESZ	Anna	Aosta 15/04/1981	21	0	0	0	21	2007			A
IV	JORDANEY	Emily	Aosta 23/02/1979	66	0	36	0	102	2012			A

Legenda colonna "Conseguimento lingua":

A
B

idoneità conseguita con procedura concorsuale/sessione riservata abilitazione/laurea scienze della formazione primaria
laurea in lingue straniere

Aosta, 21 luglio 2015



IL DIRIGENTE DEL PERSONALE SCOLASTICO
(Clarissa Gregori)

[Handwritten signature]

**ATTI
EMANATI
DA ALTRE AMMINISTRAZIONI**

Comune di CHARVENSOD. Deliberazione 21 dicembre 2015, n. 64.

Approvazione della modifica numero 1 al regolamento edilizio comunale, inserimento precisazione all'articolo 15 comma 3.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis
delibera

Di approvare la modifica numero 1 al regolamento edilizio comunale consistente nell'inserimento all'articolo 15 "altezza degli edifici", comma 3 del regolamento edilizio comunale approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale numero 44/2014 la seguente precisazione:

– "Maggiori misure nel riporto non consentono maggiori altezze dell'edificio";

Di dare atto che, ai sensi del comma 7, dell'articolo 54 della L.R. 11/98, la modifica in oggetto assume efficacia con la pubblicazione, nel Bollettino Ufficiale della Regione, della presente deliberazione che l'approva;

Di dare mandato all'Ufficio Tecnico per la trasmissione alla struttura Regionale competente in materia di urbanistica della presente deliberazione.

Comune di CHARVENSOD. Deliberazione 21 dicembre 2015, n. 65.

Approvazione variante non sostanziale al P.R.G. numero 2, inserimento nella zona Bb1 di Tzamberlet le categorie di destinazione d'uso L5) e L6) di cui all'articolo 10 delle norme tecniche di attuazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis
delibera

Di approvare gli elaborati tecnici costituenti la "Variante non sostanziale n. 2 al vigente P.R.G. – inserimento nella sottozona Bb1 di Tzamberlet le successive categorie rientranti nella destinazione ad attività sportive, ricreative e per l'impiego del tempo libero, di tipo pubblico o privato:

**ACTES
ÉMANANT
DES AUTRES ADMINISTRATIONS**

Commune de CHARVENSOD. Délibération n° 64 du 21 décembre 2015,

portant approbation de la modification n° 1 du règlement communal de la construction, relative à l'insertion d'une précision au troisième alinéa de l'art. 15.

LE CONSEIL COMMUNAL

Omissis
délibère

Est approuvée la modification n° 1 du règlement communal de la construction, relative à l'insertion au troisième alinéa de l'art. 15 «Altezza degli edifici», approuvé par la délibération du Conseil communal n° 44/2014, de la précision indiquée ci-après :

La modification en question déploie ses effets à compter de la publication de la présente délibération au Bulletin officiel de la Région, aux termes du septième alinéa de l'art. 54 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998.

Le Bureau technique est chargé de transmettre la présente délibération à la structure régionale compétente en matière d'urbanisme.

Commune de CHARVENSOD. Délibération n° 65 du 21 décembre 2015,

portant approbation de la variante non substantielle n° 2 du PRGC en vigueur, relative à l'insertion, dans la sous-zone Bb1 de Tzamberlet, des catégories de destination L5) et L6) visées à l'art. 10 des normes techniques d'application.

LE CONSEIL COMMUNAL

Omissis
délibère

Aux termes de l'art. 16 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998, sont approuvés les documents techniques qui composent la variante non substantielle n° 2 du PRGC en vigueur, relative à l'insertion, dans la sous-zone Bb1 de Tzamberlet, des catégories de destination indiquées ci-dessous, qui relèvent des activités sportives et de loisirs (aménagement publics ou privés):

L5) “attività ricreative e per l’impiego del tempo libero, richiedenti spazi specificamente destinati ad attività all’aperto”;

L6) “attività ricreative e per l’impiego del tempo libero, richiedenti strutture per impianti o servizi, o altre apposite infrastrutture”

ai sensi dell’art. 16 della L.R. 11/98 e che tale approvazione costituisce variante non sostanziale ai sensi dell’art. 14 della L.R. 11/98;

Di dare atto che, sempre ai sensi del comma 3, dell’art. 16 della L.R. 11/98, la variante in oggetto assume efficacia con la pubblicazione, nel Bollettino Ufficiale della Regione, della presente deliberazione che l’approva;

Di dare mandato all’Ufficio Tecnico per la trasmissione alla struttura Regionale competente in materia di urbanistica della presente deliberazione.

L’approbation desdits documents vaut approbation d’une variante non substantielle au sens de l’art. 14 de la LR n° 11/1998;

Aux termes du troisième alinéa de l’art. 16 de la LR n° 11/1998, la variante visée à la présente délibération déploie ses effets à compter de la date de publication de cette dernière au Bulletin officiel de la Région ;

Le Bureau technique est chargé de transmettre la présente délibération à la structure régionale compétente en matière d’urbanisme.